SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 215

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 14 settembre 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Consiglio di Stato

Università Vita-Salute San Raffaele di Milano

Università di Roma Tre

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 151

Ministero dei trasporti e della navigazione

00A11771

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Daverio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Daverio (Varese) ed il sindaco nella persona del sig. Pietro Callini;

Considerato che, in data 18 aprile 2000, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, cose modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Daverio (Varese) è sciolto.

Dato a Roma, addì 5 settembre 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Daverio (Varese) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Pietro Callini.

Il citato amministratore, in data 18 aprile 2000, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Daverio (Varese).

Roma, 19 agosto 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A12236

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Ricigliano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Ricigliano (Salerno) ed il sindaco nella persona del dott. Carmine Taglia;

Considerato che il citato amministratore, in conseguenza della ineleggibilità dichiarata con sentenza emessa dalla corte di appello di Salerno in data 10 febbraio 2000, è stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco con delibera consiliare del 28 luglio 2000;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Ricigliano (Salerno) è sciolto.

Dato a Roma, addì 5 settembre 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Ricigliano (Salerno) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Carmine Taglia.

Successivamente, con sentenza emessa dalla corte di appello di Salerno con pronuncia del 10 febbraio 2000, il citato amministratore è stato dichiarato ineleggibile alla carica di sindaco, ricorrendo, nei suoi confronti, l'ipotesi prevista dall'art. 2, n. 8, della legge 23 aprile 1981, n. 154.

Conseguentemente, il consiglio comunale di Ricigliano, con delibera n. 47 del 28 luglio 2000, dichiarava la decadenza dalla carica di sindaco del dott. Carmine Taglia, a seguito della predetta sentenza.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ricigliano (Salerno).

Roma, 30 agosto 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A12237

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Pastena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997 sono stati eletti il consiglio comunale di Pastena (Frosinone) ed il sindaco nella persona del sig. Angelo D'Ovidio;

Considerato che il citato amministratore è decaduto dalla carica di sindaco in conseguenza dell'intervenuta elezione a consigliere della regione Lazio;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Pastena (Frosinone) è sciolto.

Dato a Roma, addì 5 settembre 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Pastena (Frosinone) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Angelo D'Ovidio.

In occasione delle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, il sig. Angelo D'Ovidio è stato eletto alla carica di consigliere della regione Lazio.

Per effetto della sopravvenuta causa di incompatibilità prevista dall'art. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154, il consiglio comunale di Pastena (Frosinone), con deliberazione n. 36 del 20 luglio 2000, ha dichiarato ai sensi dellart. 7 della medesima legge, la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pastena (Frosinone).

Roma, 29 agosto 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A12238

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 settembre 2000.

Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il proprio decreto del 4 agosto 2000, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ritenuta l'opportunità di riformulare più correttamente il comma 1 dell'art. 6;

Decreta:

1. Il comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 2000, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è sostituto dal seguente:

«1. I Ministri senza portafoglio, il Sottosegretario alla Presidenza ed i Sottosegretari presso la Presidenza si avvalgono di uffici di diretta collaborazione. La composizione di detti uffici, con riferimento ai Ministri e Sottosegretari nominati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, è disciplinata dal presente articolo. All'adozione di una composizione diversa da quest'ultima si provvede, nei limiti delle risorse di bilancio, con decreti del Presidente, su proposta del Ministro o Sottosegretario interessato, ai sensi dell'art. 7, comma 7, del decreto legislativo. Detti decreti cessano di avere efficacia con la cessazione dell'incarico di Governo».

Roma, 12 settembre 2000

Il Presidente: AMATO

AVVERTENZA:

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000 sull'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 2000.

00A12323

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 28 luglio 2000.

Aggiornamento degli itinerari internazionali ricadenti in territorio italiano.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 21 maggio 1955, n. 463, concernente provvedimenti per la costruzione di strade ed autostrade;

Vista la legge 13 agosto 1959, n. 904, concernente provvedimenti per la sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali rientranti tra gli itinerari internazionali;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'ANAS;

Vista la legge 24 luglio 1961, n. 729, riguardante il piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali;

Vista la legge 29 novembre 1980, n. 922, di adesione all'Accordo europeo sulle strade a traffico internazionale (AGR), con allegati, aperto alla firma a Ginevra dal 15 novembre 1975 al 31 dicembre 1976 e sua esecuzione;

Visto il voto n. 1157 del 29 novembre 1983 con il quale il consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) ha espresso parere favorevole in ordine a tale accordo;

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1984;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1992 di classificazione dei tronchi di strade ed autostrade statali ed in concessione costituenti la rete degli itinerari internazionali nell'ambito dei capisaldi individuati dalla legge 29 novembre 1980, n. 922;

Visto il decreto legislativo n. 143 del 26 febbraio 1994 istitutivo dell'Ente nazionale per le strade (A.N.A.S.);

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1995 di aggiornamento degli itinerari internazionali (rete «E») ricadenti in territorio italiano;

Considerato che l'ANAS è l'Ente esecutore per l'Italia ai sensi dell'art. 10 dell'Accordo europeo;

Considerato che l'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 143 del 26 febbraio 1994 predetto, stabilisce che l'Ente nazionale per le strade (A.N.A.S.) eserciti ogni competenza già attribuita ad uffici ed amministrazioni dello Stato in materia di viabilità, di cui al comma 1 dello stesso art. 2;

Considerato che la predetta legge 29 novembre 1980, n. 922, dispone che debba provvedersi all'aggiornamento degli itinerari ed alla classificazione dei tronchi di strade od autostrade con decreto del Ministro dei lavori pubblici;

Considerato che da parte italiana nel corso del 1998 è stata avanzata in sede ONU/ECE la proposta per emendare la rete E in Italia con l'estensione dell'itinerario E25 da Genova a Palermo e l'inserimento di un nuovo asse di collegamento tra Sassari e Civitavecchia cui è stato assegnato il n. E840;

Considerata, altresì, la proposta avanzata in sede ONU/ECE da parte della Francia nel corso del 1999 relativa all'estensione dell'itinerario E25 in Corsica, che ne garantisce la piena continuità;

Considerato che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 ed il 30 ottobre 1999 i diversi gruppi, commissioni ed organi delle Nazioni unite hanno esaminato ed approvato le proposte di emendamento presentate;

Considerato che il termine del periodo di deposito presso le Nazioni unite degli emendamenti proposti è scaduto il 2 dicembre 1999 senza che siano state avanzate obiezioni da parte dei Paesi aderenti all'Accordo AGR;

Considerato altresì che sugli itinerari E25, E45, E55, E62, E70, E74 ed E932 in territorio italiano sono stati aperti al traffico nuovi tratti stradali aventi caratteristiche tecnico-funzionali più rispondenti alle esigenze del traffico insistente sugli stessi itinerari internazionali e che, comunque, si rende necessario razionalizzare i collegamenti a maglie della complessiva rete E;

Decreta:

Art. 1.

Estensione E25 - Nuovi capisaldi

L'itinerario E25 viene esteso in territorio italiano da Genova a Palermo e viene modificato con l'inserimento dei seguenti nuovi capisaldi:

collegamenti marittimi (da Genova alla Corsica e dalla Corsica a Porto Torres);

caposaldo Porto Torres;

caposaldo Sassari;

caposaldo Cagliari;

collegamenti marittimi (da Cagliari a Palermo);

caposaldo Palermo.

Art. 2.

Estensione E25 - Nuova configurazione

L'itinerario E25 in territorio italiano assume, pertanto, la seguente complessiva configurazione:

Monte Bianco - Aosta - Ivrea - Vercelli - Alessandria - Genova - collegamenti marittimi - Porto Torres - Sassari - Cagliari - collegamenti marittimi - Palermo.

Art. 3.

Estensione E25 - Classifica nuovi tronchi

L'estensione dell'itinerario E25 di cui all'art. 1 in territorio italiano viene realizzato come tracciato stradale dal tratto della A7 tra l'innesto con la A10 presso Genova e l'area urbana di Genova, dalla viabilità urbana di Genova sino al porto di Genova e dalla strada di grande comunicazione n. 131 avente le caratteristiche previste ai paragrafi 2 e 3 dell'allegato II dell'AGR.

Art. 4.

Itinerario E25 - Declassifica tratto

Sullo stesso itinerario E25 viene declassificato il tratto della ss 26 della Valle d'Aosta tra Morgex e l'innesto della A5 presso Aosta (Quart).

Art. 5.

Itinerario E25 - Classifica tratto

Sull'itinerario E25, in sostituzione del tratto della ss 26 di cui all'art. 4, declassificato, viene classificato il tratto in esercizio del raccordo autostradale della Valle d'Aosta (A5) nel tratto compreso tra l'innesto con la ss 26 presso Morgex e Aosta (Quart).

Art. 6.

E840 - Nuovo itinerario

Viene classificato un nuovo itinerario di collegamento tra la E25 (presso Sassari) e la E80 (presso Civitavecchia) che assume la numerazione E840.

Art. 7.

E840 - Configurazione itinerario

Sull'itinerario E840 di cui al precedente art. 6 vengono inseriti i seguenti capisaldi che configurano lo stesso itinerario E840:

Sassari - Olbia - collegamenti marittimi - Civitavecchia - intersezione E80 (presso Civitavecchia)

Art. 8.

E840 - Classifica

L'itinerario E840 viene ad essere così realizzato:

tratto della ss 131, tra Sassari e l'innesto della SS 597 presso Ploaghe;

tratto della ss 597, dall'innesto con la ss 131 presso Ploaghe all'innesto con la ss 199 presso Oschiri;

tratto della ss 199, dall'innesto con la ss 597 presso Oschiri sino all'innesto con la ss 125;

tratto della ss 125, dall'innesto con la ss 199 sino al porto di Olbia;

tratto della strada statale n. 1 (Var) tra il porto di Civitavecchia e l'innesto all'autostrada A12 Roma-Civitavecchia sull'itinerario E80.

Art. 9.

E80 - Nuovo caposaldo intermedio

Tenuto conto del dispositivo di cui al precedente art. 8 viene conseguentemente inserito il caposaldo Civitavecchia anche sull'itinerario E80. L'itinerario E80 assume, pertanto, in territorio italiano la seguente configurazione:

Ventimiglia - Savona - Genova - La Spezia - Migliarino - Livorno - Grosseto - Civitavecchia - Roma - Pescara.

Art. 10.

E45 - Declassifica tratti

Si declassificano i seguenti percorsi dell'itinerario E45:

tratto della A14 tra Cesena nord, innesto SGC Orte Ravenna (E45), e Cesena, innesto ss 71 bis;

tratto della ss 71 bis tra l'innesto della A14 presso Cesena e l'innesto della ss 9 presso Cesena centro;

tratto della ss 9 dall'innesto della ss 71 bis e l'innesto della ss 71 SGC presso Cesena;

tratto della ss 71 tra l'innesto con la SGC Orte Ravenna (E45) presso Sarsina e l'innesto con la SGC Orte Ravenna (E45) presso Saiaccio;

tratto dell'Asta di penetrazione di Catania, dall'innesto con la A18 (Catania nord) sino all'area urbana di Catania;

viabilità ordinaria in ambito urbano di Catania sino all'innesto con la ss 114;

tratto della ss 114 dall'area urbana di Catania sino all'innesto con la tangenziale di Catania (sud).

Art. 11.

E45 - Classifica tratti

Vengono contemporaneamente classificati quali itinerari internazionali (rete E) i seguenti percorsi dell'itinerario E45:

SGC Orte-Ravenna (E45) dall'innesto con la A14 (Cesena nord) sino all'innesto con la ss 9 presso Cesena;

SGC Orte-Ravenna (E45) nel tratto realizzato tra Sarsina e Saiaccio;

tangenziale di Catania dall'innesto con la A18 (Messina-Catania) a Catania nord, sino all'innesto con la ss 114, Catania sud;

tratto della ss 124 dall'innesto con la ss 114 sino all'innesto con la ss 115 presso Siracusa.

Art. 12.

E55 - Declassifica tratti

Si declassificano i seguenti tratti dell'itinerario E55:

tratto della ss 16 tra l'innesto con la ss 71 sino alla ss 71 bis;

tratto della ss 71 bis tra l'innesto con la ss 16 e l'innesto con la A14 presso Cesena.

Art. 13.

E55 - Classifica tratti

Sull'itinerario E55 si classificano i seguenti tratti in sostituzione di quelli declassificati all'art. 12:

tratto della ss 71 tra l'innesto con la ss 16 e la A14 presso Cesena nord;

tratto della A14 tra l'innesto con la ss 71 presso Cesena nord e l'innesto con la ss 71 bis presso Cesena.

Art. 14.

E62 - Declassifica tratti

Si declassificano i seguenti tratti dell'itinerario E62:

tratto della ss 33 tra l'innesto con la A26 presso Ornavasso e l'innesto con la A8 direzione presso Sesto Calende;

tratto della A8 direzione dall'innesto con la ss 33 presso Sesto Calende sino all'innesto con la A8 presso Gallarate.

Art. 15.

E62 - Classifica tratti

Sull'itinerario E62 si classificano i seguenti tratti in sostituzione di quelli declassificati all'art. 14:

tratto della A26 dall'innesto con la ss 33 presso Ornavasso sino all'innesto con la A8 presso Gallarate.

Art. 16.

E70 - Declassifica tratti

Si declassifica il tratto dell'itinerario E70 rappresentato dalla ss 24 del Monginevro tra l'innesto dell'autostrada A32 Torino-Bardonecchia presso Susa e l'innesto con la medesima autostrada A32 presso Bussoleno.

Art. 17.

E70 - Classifica tratti

Sull'itinerario E70 si classifica conseguentemente il tratto dell'autostrada A32 in sostituzione di quello declassificato all'art. 16 tra Susa e Bussoleno.

Art. 18.

E74 - Declassifica tratti

Si declassifica il tratto dell'itinerario E74 rappresentato dalla ss 456 dall'innesto con la ss 231 del Turchino sino all'innesto con la A21 presso Asti est.

Art. 19.

E74 - Classifica tratti

Sull'itinerario E74 si classificano conseguentemente, in sostituzione del percorso declassificato di cui all'art. 18, i seguenti tratti:

ss 231 dall'innesto con la ss 456 all'innesto con la ss 10 presso Asti;

ss 10 dall'innesto con la ss 231 presso Asti all'innesto con la A21 (Asti est).

Art. 20.

E932 - Declassifica tratta urbana di Catania

In considerazione delle modifiche apportate sull'itinerario E45 si declassifica il tratto dell'itinerario E932 rappresentato dalla ss 192 tra l'innesto della A19 presso Catania sud e l'innesto con la ss 114 nel centro di Catania.

Art. 21.

Configurazione della rete E

La rete E in territorio italiano viene, pertanto, a configurarsi come dagli allegati 1 (descrizione della rete) e 2 (carta complessiva d'insieme) che sono parte integrante del presente decreto.

Art. 22.

Sostituzione di norme

Il presente decreto aggiorna e sostituisce il precedente decreto ministeriale 24 marzo 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 100 del 2 maggio 1995.

Art. 23.

Aggiornamento della segnaletica

Gli enti gestori delle strade ed autostrade interessati al presente decreto ministeriale, apporteranno le necessarie integrazioni e modifiche alla segnaletica di identificazione della rete E per la parte di relativa competenza.

Art. 24.

Pubblicazione

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2000

Il Ministro: NESI

ALLEGATO 1

DESCRIZIONE DELLA RETE
Definizione tracciati itinerari internazionali rete E

Codice: E 25

Itinerario: MONTE BIANCO - AOSTA - IVREA - VERCELLI - ALESSANDRIA - GENOVA ... PORTO TORRES - SASSARI - CAGLIARI ... PALERMO

Sigla	Nome	Origine	Destinazione
T1	TRAFORO DEL MONTE BIANCO	CONFINE DI STATO (F) MONTE BIANCO	INN. SS.26 DIR c/o ENTREVES
26 DIR	DELLA VALLE D'AOSTA	INN. TRAFORO MONTE BIANCO	INN. SS.26 c/o PRE` S.DIDIER
26	DELLA VALLE D'AOSTA	INN. SS.26 DIR c/o PRE` S.DIDIER	INN. A5 c/o MORGEX
A5	TORINO - IVREA - VALLE D'AOSTA e QUINCINETTO - AOSTA	INN. SS.26 c/o MORGEX	INN. A4/5 c/o IVREA
A4/5	IVREA - SANTHIA	INN. A5 c/o IVREA	INN. A26/4 c/o SANTHIA
A26/4	STROPPIANA - SANTHIA	SANTHIA INN. A4/5	STROPPIANA INN. A26
A26	GENOVA - VOLTRI - ALESSANDRIA - OVADA - GRAVELLONA TOCE	STROPPIANA INN. A26/4	INN. A10 c/o VOLTRI
A10	GENOVA - SAVONA - VENTIMIGLIA - PONTE SAN LUIGI	INN. A26 c/o VOLTRI	INN. A7 c/o GENOVA
A7	SERRAVALLE - MILANO - P.CHIASSO	INN. A10 c/o GENOVA	PENETRAZIONE URBANA DI GENOVA
-	AREA URBANA DI GENOVA	INN. A7 c/o GENOVA	GENOVA (PORTO)
-	COLLEGAMENTI MARITTIMI (VIA CORSICA)	GENOVA (PORTO)	PORTO TORRES
131	PORTO TORRES - CAGLIARI	PORTO TORRES	CAGLIARI (PORTO)
-	COLLEGAMENTO MARITTIMO	CAGLIARI (PORTO)	PALERMO (PORTO)

|Codice: E 27 | Itinerario: GRAN S.BERNARDO - AOSTA

Sigla	Nome	Origine	Destinazione
T2	TRAFORO GRAN S.BERNARDO E RACCORDO AUTOSTRADALE	CONFINE DI STATO (CH)	INN. SS.27 c/o CERISEY E FINE DEL RACCORDO AUTOSTRADALE
27	DEL GRAN S.BERNARDO	IMBOCCO AUTOSTRADALE DI ACCESSO AL TRAFORO	INN. SS.26 c/o AOSTA

|Codice: E 31 | Itinerario: PARMA - LA SPEZIA

Sigla	Nome	Origine	Destinazione
A15	PARMA - LA SPEZIA	INN. A1 c/o PARMA	INN. A12 c/o LA SPEZIA

|Codice: E 35 | Itinerario: CHIASSO - COMO - MILANO - PIACENZA - PARMA - MODENA - FIRENZE - AREZZO - ROMA

Sigla	Nome	Origine	Destinazione
A9	LAINATE - CHIASSO	CONFINE DI STATO (CH) (CHIASSO)	INN. A8 c/o LAINATE
A8	MILANO - VARESE	INN. A9 A LAINATE	INN. TANG. OVEST MILANO (RHO)
-	TANG. OVEST DI MILANO	INN. A8 (RHO)	INN. A1 c/o MELEGNANO
A1	MILANO - NAPOLI	INN. TANG. OVEST MILANO c/o MELEGNANO	INN. A1 DIR c/o ROMA NORD
A1 DIR	ROMA NORD - G.R.A.	INN. A1 ROMA NORD	INN. G.R.A.

Codice: E 45

Itinerario: **PASSO DEL BRENNERO - FORTEZZA - BOLZANO - TRENTO - VERONA - MODENA - BOLOGNA - CESENA - PERUGIA - FIANO (ROMA) - SAN CESAREO (ROMA) - NAPOLI - SALERNO - SICIGNANO - COSENZA - VILLA S.GIOVANNI - MESSINA - CATANIA - SIRACUSA - GELA**

Sigla	Nome	Origine	Destinazione
A22	AUTOSTRADA DEL BRENNERO	CONF. DI STATO (A) PASSO DEL BRENNERO	INN. A1 c/o MODENA
A1	MILANO - NAPOLI	INN. A22 (MODENA)	INN. A14 (INIZIO) c/o BOLOGNA B.GO PANIGALE
A14	BOLOGNA - BARI - TARANTO	INN. A1 c/o BOLOGNA B.GO PANIGALE	INN. SGC ORTE-RA c/o CASELLO CESENA NORD
SGC	ORTE - RAVENNA	INN. A14 c/o CESENA NORD	INN. SS.3BIS c/o CANILI
3 BIS	TIBERINA S.G.C.	CANILI	INN. RACC. AUT.LE TERNI - ORTE
-	RACC. AUT.LE TERNI - ORTE	INN. SS.3 BIS	INN. SS.204 c/o NERA MONTORO
204	ORTANA	INN. RACC. AUT.LE TERNI - ORTE	INN. A1 c/o ORTE
A1	MILANO - NAPOLI	INN. SS.204 c/o ORTE	INN. A3 NAPOLI (BARRA)
A3	NAPOLI - POMPEI - SALERNO - REGGIO CALABRIA	INTERCONNESSIONE A1/A3	RACC. AL PORTO VILLA SAN GIOVANNI
-	RACC. AL PORTO VILLA S.GIOVANNI	INN. A3	PORTO
-	TRAGHETTO	VILLA S.GIOVANNI (PORTO)	MESSINA (PORTO)
-	AREA URBANA DI MESSINA	PORTO DI MESSINA	INN. A20 (SVINCOLO MESSINA CENTRO)
A20	MESSINA - PALERMO	SVINCOLO MESSINA CENTRO	INN. A18 MESSINA SUD (TANG. MESSINA)
A18	MESSINA - CATANIA	TANG. MESSINA INN. A20 (MESSINA SUD)	INN. ASTA PENETRAZIONE CATANIA (CATANIA NORD)
-	TANG. CATANIA	INN. A18 c/o CATANIA NORD	INNESTO SS.114 c/o CATANIA SUD
114	ORIENTALE SICULA	INN. TANG. CATANIA c/o CATANIA SUD	INN. SS.124 (c/o SIRACUSA)
124	SIRACUSANA	INN. SS.114 c/o SIRACUSA	INN. SS.115 c/o SIRACUSA
115	SUD OCCIDENTALE SICULA	INN. SS.114 c/o SIRACUSA	GELA (FINE TRAVERSA)

|Codice: E 55 |

Itinerario: TARVISIO - UDINE - PALMANOVA - MESTRE (VE) - RAVENNA - CESENA - RIMINI - FANO - ANCONA - PESCARA - CANOSA - BARI - BRINDISI

Sigla	Nome	Origine	Destinazione
A23	UDINE - CARNIA - TARVISIO E PALMANOVA - UDINE	TARVISIO CONFINE DI STATO (A)	INN. A4 (PALMANOVA - NODO)
A4	TRIESTE - VENEZIA - PADOVA	INN. A23 (PALMANOVA - NODO)	INN. SS.309 c/o MESTRE
309	ROMEA	INN. A4 (ROTATORIA MARGHERA)	LO STABBIALE INN. SS.309 DIR
309 DIR	ROMEA	INN. SS.309 (LO STABBIALE)	PONTE LA CANALA (INN. SS.16)
16	ADRIATICA	INN. SS.309 DIR c/o PONTE LA CANALA	INN. SS.71
71	UMBRO - CASENTINESE - ROMAGNOLA	INN. SS.16	INN. A14 c/o CESENA NORD
A14	BOLOGNA - BARI - TARANTO	INN. SS.71 c/o CESENA NORD	INN. TANG. DI BARI
-	TANG. BARI	INN. A14	INN. SS.16 c/o BARI
16	ADRIATICA	INN. TANG. BARI	INN. SS.379 c/o FASANO
379	EGNAZIA E DELLE TERME DI TORRE CANNE	INN. SS.16 c/o FASANO	BRINDISI

|Codice: E 62 |

Itinerario: SIMPLON - GRAVELLONA TOCE - MILANO - TORTONA - GENOVA

Sigla	Nome	Origine	Destinazione
33	DEL SEMPIONE	CONFINE DI STATO (CH) SIMPLON	INN. A26 c/o ORNAVASSO
A26	GENOVA VOLTRI - GRAVELLONA TOCE	INN. SS.33 c/o ORNAVASSO	INN. A8 c/o GALLARATE
A8	MILANO - LAGHI	INN. A8 c/o GALLARATE	INN. TANG. OVEST MILANO
-	TANG. OVEST MILANO	INN. A8	INN. A7
A7	SERRAVALLE - MILANO - P.CHIASSO	INN. TANG. OVEST MILANO	INN. A10 c/o GENOVA

Codice: E 63 Itinerario: .... TRIESTE ....

Sigla	Nome	Origine	Destinazione
58	DELLA CARNIOLA	CONF. DI STATO (YU) A FERNETTI	INN. SS.14 c/o CURVA FACCANONI (TRIESTE)
14	DELLA VENEZIA GIULIA	INN. SS.58 c/o CURVA FACCANONI (TRIESTE)	CONF. DI STATO (YU) A PESE

Codice: E 64 Itinerario: TORINO - MILANO - BRESCIA

Sigla	Nome	Origine	Destinazione
A4	TORINO - MILANO / MILANO - BERGAMO - BRESCIA	TORINO TERMINE AREA URBANA SETTIMO TORINESE	INN. A21 c/o BRESCIA CENTRO

Codice: E 66 Itinerario: FORTEZZA - S.CANDIDO

Sigla	Nome	Origine	Destinazione
49 BIS	DELLA PUSTERIA	INN. SS.12 c/o FORTEZZA	INN. SS.49 c/o SCIAVES
49	DELLA PUSTERIA	INN. SS.49 BIS c/o SCIAVES	CONFINE DI STATO (A) c/o S.CANDIDO

Codice: E 70

Itinerario: SUSA - TORINO - ALESSANDRIA - TORTONA - BRESCIA - VERONA - MESTRE (VE) - PALMANOVA - TRIESTE

Sigla	Nome	Origine	Destinazione
T4	TRAFORO DEL FREYUS	CONF. DI STATO (F)	PIAZZALE TRAFORO (BARDONECCHIA)
A32	AUT. TORINO - BARDONECCHIA	PIAZZALE DEL TRAFORO (BARDONECCHIA)	INN. TANG. TORINO c/o RIVOLI
-	TANG. TORINO	INN. AUT. TORINO - BARDONECCHIA c/o RIVOLI	INN. A21 c/o SANTENA
A21	TORINO - PIACENZA - CREMONA - BRESCIA	INN. TANG. SUD TORINO	INN. A4 c/o BRESCIA CENTRO
A4	BRESCIA - VERONA - VICENZA - PADOVA / VENEZIA - PADOVA - TANG. DI MESTRE (VE) e TRIESTE - VENEZIA	INN. A21 c/o BRESCIA CENTRO	INN. SS.202 c/o SISTIANA
202	TRIESTINA	INN. A4	INN. COLLEGAMENTO AUT. SISTIANA - OPICINA - PADRICIANO
-	COLLEGAMENTO AUT. SISTIANA - OPICINA - PADRICIANO	INN. SS.202	INN. SS.202
202	TRIESTINA	INN. COLLEGAMENTO AUT. SISTIANA - OPICINA - PADRICIANO	INN. SS.58
58	DELLA CARNIOLA	INN. SS.202	CONF. DI STATO (YU) c/o FERNETTI

|Codice: E 74| Itinerario: CUNEO - ASTI - ALESSANDRIA

Sigla	Nome	Origine	Destinazione
20	DEL COLLE DI TENDA e DI VALLE ROJA	CONFINE DI STATO (F) COLLE DI TENDA	INN. SS.231 c/o CUNEO
231	DI S.VITTORIA	INN. SS.20 c/o MADONNA DELL'OLMO (CN)	INN. SS.10 c/o ASTI
10	PADANA INFERIORE	INN. SS.231 c/o Asti	INN. A21 ad ASTI EST
A21	TORINO - ALESSANDRIA - PIACENZA	ASTI EST	ALESSANDRIA OVEST

|Codice: E 76| Itinerario: MIGLIARINO - FIRENZE

Sigla	Nome	Origine	Destinazione
A11	FIRENZE - PISA NORD (MARE)	INN. A12 c/o MIGLIARINO	INN. A1 c/o FIRENZE NORD

|Codice: E 78| Itinerario: GROSSETO - AREZZO - S.SEPOLCRO - FANO

Sigla	Nome	Origine	Destinazione
223	DI PAGANICO	INN. SS.1 c/o GROSSETO	TANG. DI SIENA c/o RUFFOLO
-	RACC. SIENA BETTOLLE	RUFFOLO (TANG. SIENA)	COLONNA GRILLO INN. SS.73
73	SENESE ARETINA	INN. RACC. SIENA - BETTOLLE c/o COLONNA GRILLO	INN. SS.3 BIS c/o SANSEPOLCRO
3 BIS	TIBERINA S.G.C.	SANSEPOLCRO (INN. SS.73)	INN. SS.73 BIS c/o S.GIUSTINO
73 BIS	DI BOCCA TRABARIA	INN. SS.3 BIS c/o S. GIUSTINO	S.STEFANO DI GAIFA (INN. S.G.C. GROSSETO - FANO)
73 BISV	S.G.C. GROSSETO - FANO	INN. SS.73 BIS c/o S.STEFANO DI GAIFA	INN. SS.3 VAR c/o CALMAZZO (FOSSOMBRONE)
3 VAR	S.G.C. GROSSETO - FANO	CALMAZZO (FOSSOMBRONE) INN. SS.73BISV	FANO

Codice: E 80

Itinerario: VENTIMIGLIA - SAVONA - GENOVA - LA SPEZIA - MIGLIARINO - LIVORNO - GROSSETO - CIVITAVECCHIA - ROMA - PESCARA

Sigla	Nome	Origine	Destinazione
A10	PONTE S.LUIGI - VENTIMIGLIA - SAVONA / GENOVA - SAVONA	CONFINE DI STATO (F) PONTE S.LUIGI	INN. A7 c/o GENOVA
A7	GENOVA - SERRAVALLE	INN. A10	INN. A12 c/o GENOVA
A12	GENOVA - SESTRI LEVANTE / SESTRI LEVANTE - LIVORNO	INN. A7	INN. SS.1 c/o VADA (LIVORNO)
1	VIA AURELIA	INN. A12 c/o VADA	INN. A12 c/o CIVITAVECCHIA
A12	CIVITAVECCHIA - ROMA	INN. SS.1	INN. RACC. AUT.LE PER AEREOPORTO DI FIUMICINO (ROMA)
-	RACC. AUT. PER AEREOPORTO DI FIUMICINO	INN. A12	INN. G.R.A.
GRA	GRANDE RACCORDO ANULARE (G.R.A.)	INN. RACC. AUT. FIUMICINO (USCITA 30)	INN. A24 (USCITA 14)
A24	ROMA - TORANO - TERAMO	INN. A G.R.A.	INN. A25 c/o TORANO
A25	TORANO - AVEZZANO - PESCARA	INN. A24 c/o TORANO	INN. DIRAMAZIONE PER CHIETI
-	DIRAMAZIONE PER CHIETI	INN. A25	INN. ASSE ATTREZZATO CHIETI - PESCARA
-	ASSE ATTREZZATQ CHIETI - PESCARA	DIRAMAZIONE PER CHIETI	AREA URBANA DI PESCARA

| Codice: E 90 |

Itinerario: MAZARA DEL VALLO - ALCAMO - PALERMO - BUONFORNELLO - MESSINA - R.CALABRIA - CATANZARO - SIBARI - CROTONE - METAPONTO - TARANTO - BRINDISI

Sigla	Nome	Origine	Destinazione
A29	PALERMO - MAZARA DEL VALLO	MAZARA DEL VALLO	PALERMO (INIZIO AREA URBANA)
-	AREA URBANA DI PALERMO	INIZIO AREA URBANA (PALERMO) USCITA A29	FINE AREA URBANA (PALERMO) INN. A19
A19	PALERMO - BUONFORNELLO - CATANIA SUD	FINE AREA URBANA (PALERMO)	INN. A20 BUONFORNELLO
A20	MESSINA - PALERMO	INN. A19 (BUONFORNELLO)	INN. SS.113 c/o CEFALU` (SP. GIBILMANNA)
113	SETTENTRIONALE SICULA	INN. A20 c/o CELAFU`	INN. A20 c/o S.AGATA DI MILITELLO
A20	MESSINA - PALERMO	INN. SS.113 c/o FURIANO	SVINCOLO MESSINA TREMESTIERI INN. A18 (E45)
-	AREA URBANA DI MESSINA	SVINCOLO MESSINA CENTRO	MESSINA PORTO
-	TRAGHETTO	MESSINA PORTO	REGGIO CALABRIA PORTO
-	AREA URBANA DI REGGIO CALABRIA	PORTO REGGIO CALABRIA	INN. A3 (SVINCOLO R.C. PORTO)
A3	AUT. SALERNO - REGGIO CALABRIA	SVINCOLO REGGIO CALABRIA (PORTO)	INN. CIRCONVALLAZIONE REGGIO CALABRIA
-	CIRCONVALLAZIONE DI REGGIO CALABRIA	INN. A3	INN. RACC. AUT. REGGIO CALABRIA
-	RACC. AUT. REGGIO CALABRIA	INN. CIRCONVALLAZIONE REGGIO CALABRIA	INN. SS.106 TER (ARANGEA)
106 TER	JONICA	INN. RACC. AUT. REGGIO CALABRIA	INN. SS.106 (SARACINELLO)
106	JONICA	INN. SS.106 TER (SARACINELLO)	INN. SS.182 BIVIO RUSSOMANNO
182	DELLE SERRE CALABRE	INN. SS.106 BIVIO RUSSOMANNO	INN. SS.106
106	JONICA	INN. SS.182	INN. SS.106 RADD c/o ROSSANO
106 RADD	JONICA	ROSSANO INN. SS.106 c/o CONTRADA AMICA	INN. SS.106 SIBARI (E 844)
106	JONICA	INN. SS.106 RADD c/o SIBARI	INN. S.S.V. TARANTO - GROTTAGLIE c/o TARANTO
-	S.S.V. TARANTO - GROTTAGLIE	INN. SS.106	INN. SS.7 c/o GROTTAGLIE
7	VIA APPIA	INN. S.S.V. TARANTO - GROTTAGLIE	BRINDISI

|Codice: E 612| Itinerario: IVREA - TORINO

Sigla	Nome	Origine	Destinazione
A5	TORINO - IVREA - VALLE D'AOSTA e QUINCINETTO - AOSTA	INN. A4/5 c/o IVREA	INN. TANG. NORD DI TORINO c/o SETTIMO TORINESE

|Codice: E 717| Itinerario: TORINO - SAVONA

Sigla	Nome	Origine	Destinazione
A6	TORINO - SAVONA	INN. TANG. SUD DI TORINO (E70) c/o MONCALIERI	INN. A10 c/o SAVONA (E80)

|Codice: E 821| Itinerario: ROMA - S.CESAREO (ROMA)

Sigla	Nome	Origine	Destinazione
A1 DIR	DIRAMAZIONE ROMA SUD	ROMA INN. G.R.A.	INN. A1 (E45) c/o S.CESAREO (ROMA)

|Codice: E 840| Itinerario: SASSARI - OLBIA .... CIVITAVECCHIA

Sigla	Nome	Origine	Destinazione
131	CARLO FELICE	SASSARI (AREA URBANA)	INN. SS.597 c/o PLOAGHE
597		INN. SS.131 c/o PLOAGHE	INN. SS.199 c/o OSCHIRI
199		INN. SS.597 c/o OSCHIRI	INN. SS.125 c/o OLBIA
125		INN. SS.199 c/o OLBIA	PORTO OLBIA
-	COLLEGAMENTO MARITTIMO	PORTO OLBIA	PORTO CIVITAVECCHIA
1 VAR	AURELIA (VARIANTE)	PORTO CIVITAVECCHIA	INN. AUT. A12 ROMA-CIVITAVECCHIA (E80)

|Codice: E 841| Itinerario: AVELLINO - SALERNO

Sigla	Nome	Origine	Destinazione
-	RACC. AUT. SALERNO - AVELLINO	INN. A16 c/o AVELLINO	INN. A3 c/o SALERNO

|Codice: E 842| Itinerario: NAPOLI - AVELLINO - BENEVENTO - CANOSA

Sigla	Nome	Origine	Destinazione
A16	NAPOLI - AVELLINO - CANOSA	INN. A1 c/o NAPOLI	INN. A14 c/o CANOSA

|Codice: E 843| Itinerario: BARI - TARANTO

Sigla	Nome	Origine	Destinazione
271	DI CASSANO	INN. SS.16 (TANG. BARI)	SVINCOLO A14 BARI SUD
A14	BOLOGNA - BARI - TARANTO	INN. SS.271 (BARI SUD)	INN. SS.7 c/o MASSAFRA
7	APPIA	INN. A14 c/o MASSAFRA	TARANTO

|Codice: E 844| Itinerario: SPEZZANO ALBANESE - SIBARI

Sigla	Nome	Origine	Destinazione
534	DI CAMMARATA e DEGLI STOMBI	INN. A3 c/o SPEZZANO ALBANESE	INN. SS.106 c/o SIBARI (NUOVO BIVIO STOMBI)
106	JONICA	INN. SS.534 c/o SIBARI	INN. COLLEGAMENTO 106 - 106 RADD c/o SIBARI
-	COLLEGAMENTO 106 - 106 RADD	INN. SS.106 c/o SIBARI	INN. SS.106 RADD (E90)

|Codice: E 846| Itinerario: COSENZA - CROTONE

Sigla	Nome	Origine	Destinazione
107	S.G.C. SILANA CROTONESE - COSENZA - CROTONE	SVICOLO COSENZA NORD	INN. SS.106 c/o BIVIO PASSOVECCHIO DI CROTONE

|Codice: E 847| Itinerario: SICIGNANO - POTENZA - METAPONTO

Sigla	Nome	Origine	Destinazione
-	RACC. AUT. SICIGNANO - POTENZA	INN. A3 (c/o SICIGNANO)	INN. SS.407 c/o POTENZA EST
407	BASENTANA	INN. RACC. AUT. SICIGNANO - POTENZA	INN. SS.106 c/o METAPONTO

|Codice: E 848| Itinerario: S.EUFEMIA - CATANZARO

Sigla	Nome	Origine	Destinazione
280	DEI DUE MARI	INN. A3 (S.EUFEMIA)	INN. SS.19 QUATER BIVIO REGAZZANO c/o CATANZARO
19 QUATER	DELLE CALABRIE	INN. SS.280 BIVIO REGAZZANO c/o CATANZARO	INN. SS.106 c/o CATANZARO LIDO

|Codice: E 931| Itinerario: MAZARA DEL VALLO - GELA

Sigla	Nome	Origine	Destinazione
A29	PALERMO - MAZARA DEL VALLO	MAZARA DEL VALLO	INN. SS.115 c/o CASTELVETRANO
115	SUD OCCIDENTALE SICULA	INN. A29 c/o CASTELVETRANO	GELA (E45)

|Codice: E 932| Itinerario: BUONFORNELLO - ENNA - CATANIA

Sigla	Nome	Origine	Destinazione
A19	PALERMO - CATANIA	INN. A20 (E90) BUONFORNELLO	INN. SS.192 CATANIA SUD

|Codice: E 933| Itinerario: ALCAMO - TRAPANI

Sigla	Nome	Origine	Destinazione
A29 DIR	ALCAMO - TRAPANI	INN. A29 c/o ALCAMO	INN. SS.115 c/o TRAPANI

ALLEGATO 2
(Carta complessiva d'insieme)

00A12220

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 agosto 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie Formenti Italia, unità di Concorezzo. (Decreto n. 28739).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 81, comma 10, della legge n. 448/1998;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Industrie Formenti Italia, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie Formenti Italia, con sede in Milano, unità di Concorezzo (Milano) (NID 0003MI0080), per un massimo di 126 unità lavorative, per il periodo dal 21 giugno 2000 al 22 novembre 2000.

Istanza aziendale presentata il 28 giugno 2000 con decorrenza 23 maggio 2000, art. 81, comma 10, legge n. 448/1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il direttore generale: DADDI

00A12209

DECRETO 4 agosto 2000.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. Casa editrice Universo, unità di Milano. (Decreto n. 28740).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000 con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, della ditta S.p.a. Casa editrice universo;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 4 agosto 2000, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento antici-

pato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. Casa editrice Universo, con sede in Milano, unità di Milano (NID 0003MI0042), per un massimo di otto dipendenti prepensionabili, per il periodo dal 3 aprile 2000 al 2 aprile 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il direttore generale: DADDI

00A12210

DECRETO 7 agosto 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eutron S., unità di Latina. (Decreto n. 28741).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25, punto *b*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996, con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b*;

Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393;

Visto l'art. 63 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. - Comitato interministeriale per la programmazione economica, del 26 gennaio 1996, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 bilancio, foglio n. 62, con la quale sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Viste le istanze presentate dalle società, di seguito elencate nel dispositivo, con le quali è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1 della legge n. 608/1996, elaborati dall'agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1 della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 62, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 12 novembre 1999, con effetto dal 1° settembre 1998, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Eutron S., con sede in Latina, unità di Latina (NID0012LT0003), per un massimo di tredici unità lavorative per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 18 febbraio 2000.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 24 febbraio 2000, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del dieci per cento.

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2000

Il direttore generale: DADDI

00A12211

DECRETO 7 agosto 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eutron S., unità di Latina. (Decreto n. 28742).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996, con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393;

Visto l'art. 63 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a),* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e),* della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *b),* della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. - Comitato interministeriale per la programmazione economica, del 26 gennaio 1996, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 bilancio, foglio n. 62, con la quale sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Viste le istanze presentate dalle società, di seguito elencate nel dispositivo, con le quali è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1 della legge n. 608/1996, elaborati dall'agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettera *b),* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 62, comma 1, lettera *b),* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 12 novembre 1999, con effetto dal 1° settembre 1998, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Eutron S.,

con sede in Latina, unità di Latina (NID 0012LT0003), per un massimo di una unità lavorativa per il periodo dal 1º gennaio 2000 al 16 gennaio 2000.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 24 febbraio 2000, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del dieci per cento.

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2000

Il direttore generale: DADDI

00A12212

DECRETO 7 agosto 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eutron S., unità di Latina. (Decreto n. 28743).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996, con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393;

Visto l'art. 63, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a),* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e),* della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *b),* della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. - Comitato interministeriale per la programmazione economica, del 26 gennaio 1996, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 bilancio, foglio n. 62, con la quale sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni nella legge n. 608/1996;

Viste le istanze presentate dalle società, di seguito elencate nel dispositivo, con le quali è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1, della legge n. 608/1996, elaborati dall'agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1 della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 62, comma 1 lettera *b),* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 62, comma 1, lettera *b),* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 12 novembre 1999, con effetto dal 1° settembre 1998, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Eutron S., con sede in Latina, unità di Latina (NID 0012LT0003), per un massimo di dieci unità lavorative per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 15 maggio 2000.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 24 febbraio 2000, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del dieci per cento.

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2000

Il direttore generale: DADDI

00A12213

DECRETO 7 agosto 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. So.Fi.Pa., unità di Torre Annunziata. (Decreto n. 28744).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996, con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a),* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e),* della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *b),* della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Viste la deliberazione del C.I.P.E. - Comitato interministeriale per la programmazione economica,del 26 gennaio 1996, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 bilancio, foglio n. 62, con la quale sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Viste le istanze presentate dalle società, di seguito elencate nel dispositivo, con le quali è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1 della legge n. 608/1996, elaborati dall'agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1 della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettera *b),* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b),* del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 ottobre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 62, comma 1, lettera *b),* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 3 febbraio 1997, con effetto dal 5 aprile 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. So.Fi.Pa., con sede in Roma, unità di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 32 unità lavorative per il periodo dal 1º maggio 2000 al 31 ottobre 2000.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 16 marzo 2000, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del dieci per cento.

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

L'I.N.P.S. è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2000

Il direttore generale: DADDI

00A12214

DECRETO 7 agosto 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera Italiana, unità di Coazze e Serravalle Sesia. (Decreto n. 28745).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, art. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1980, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56;

Visto l'art. 5, comma 11, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 5, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'accordo collettivo del 21 marzo 1995, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, in cui la società S.p.a. Cartiera Italiana ha definito con le competenti organizzazioni sindacali di categoria il programma di misure idonee a fronteggiare le eccedenze di personale;

Visto il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 3 gennaio 1994, il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla predetta società;

Vista l'istanza, presentata dalla predetta società, di proroga del trattamento in questione, ai sensi dell'art. 1, comma 1 o 1-*bis*, della citata legge n. 56/1994;

Ritenuto di prorogare il trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla predetta società;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera Italiana, sede in Serravalle Sesia (Vercelli), unità di Coazze (Torino) e Serravalle Sesia (Vercelli), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1º gennaio 1995 al 30 giugno 1995.

Art. 2.

La proroga di cui al predetto art. 1, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dello art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere all' esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2000

Il direttore generale: DADDI

00A12215

DECRETO 7 agosto 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.O.I., unità di Cisterna di Latina. (Decreto n. 28746).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. F.O.I. tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 17 luglio 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 19 luglio 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dall'11 ottobre 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 luglio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.O.I., con sede in Cremona, unità di Cisterna di Latina (Latina), per un massimo di 35 unità lavorative per il periodo dall'11 aprile 2000 al 10 ottobre 2000.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 2000 con decorrenza 11 aprile 2000.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2000

Il direttore generale: DADDI

00A12216

DECRETO 7 agosto 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Telecom Italia, unità di Caltanissetta, Capurso, Enna, Messina e Patti, Palermo, Roma, Siracusa e Trapani. (Decreto n. 28747).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la sentenza n. 65369 del 20 maggio 2000 pronunciata dal tribunale di Roma che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Telecom Italia;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 20 maggio 2000;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Telecom Italia, sede in Roma, unità in Caltanissetta, per un massimo di 49 unità lavorative; Capurso (Bari), per un massimo di 53 unità lavorative; Enna, per un massimo di 42 unità lavorative; Messina e Patti (Messina), per un massimo di 208 unità lavorative; Palermo, per un massimo di 111 unità lavorative; Roma, per un massimo di 4 unità lavorative; Siracusa, per un massimo di 47 unità lavorative; Trapani, per un massimo di 59 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 maggio 2000 al 19 novembre 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 20 novembre 2000 al 19 maggio 2001.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis,* della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2000

Il direttore generale: DADDI

00A12217

DECRETO 7 agosto 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ripa, unità di Lecce. (Decreto n. 28748).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la sentenza n. 6402 del 18 gennaio 2000 pronunciata dal tribunale di Lecce, che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Ripa;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 18 gennaio 2000;

Considerata l'ulteriore integrazione all'istanza prodotta dal curatore fallimentare in data 4 agosto 2000 nella quale viene precisato che, per mero errore materiale, sono state indicate come interessate al trattamento CIGS 26 unità lavorative in luogo di 28;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento per 28 unità lavorative e di annullare il precedente decreto ministeriale n. 28475 del 26 giugno 2000;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ripa, sede in Campi Salentina (Lecce), unità di Lecce (NID 0016LE0004), per un massimo di 28 unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 gennaio 2000 al 17 luglio 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 18 luglio 2000 al 17 gennaio 2001.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 26 giugno 2000 n. 28475.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis,* della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2000

Il direttore generale: DADDI

00A12218

DECRETO 7 agosto 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Stamperia Frigerio e Cassina, unità di Como. (Decreto n. 28749).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, reg. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.r.l. Stamperia Frigerio e Cassina, inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 18 novembre 1999, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 27 settembre 1999 stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 5 ottobre 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria tessile abbigliamento applicato, a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 33 unità, di cui 1 unità lavorativa in part-time da 30 a 15 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 36 unità;

Considerato che la società ha già usufruito, nell'ambito del quinquennio, previsto dalla vigente normativa, del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà (22 aprile 1996 - 21 aprile 1997 e 5 ottobre 1998 - 4 ottobre 1999) e del trattamento di integrazione salariale ordinaria per 33 settimane, come comunicato, con lettera del 4 luglio 2000, dalla sede I.N.P.S. di Como (che si allega);

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale, del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 5 ottobre 1999 al completamento del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Stamperia Frigerio e Cassina, con sede in Como, unità di Como (NID 9903000080), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 33 unità, di cui 1 unità lavorativa in part-time da 30 a 15 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 36 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Stampe-ria ria Frigerio e Cassina, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-

legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2000

Il direttore generale: DADDI

00A12219

DECRETO 29 agosto 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Edilizia Lux a r.l.», in Verona.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VERONA

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 5 marzo 1996 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile la società cooperativa «Edilizia Lux a r.l.», con sede in Verona, via B. Romagnoli n. 18, 37139 è stata sciolta e il sig. Oliosi Amedeo ne è stato nominato liquidatore;

Visto il verbale ispettivo del 10 settembre 1999 dal quale emerge la necessità di provvedere alla sostituzione del liquidatore Oliosi Amedeo;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative in data 16 marzo 2000;

Ritenuta, pertanto, necessaria ed opportuna la sostituzione del predetto liquidatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Vista la direttiva dell'on. Ministro prot. 61469/G/26, del 14 aprile 1997, che sostituisce integralmente la precedente prot. 49588/G/26 del 3 luglio 1993, con la quale, a norma del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si fa distinzione tra gli atti riservati all'autorità di Governo e atti di competenza dei dirigenti;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 21 luglio 1999, con il quale è stato decentrato alle direzioni provinciale del lavoro l'intervento ministeriale in materia di sostituzioni dei liquidatori;

Decreta:

Il dott. Casali Paolo residente in Verona, via Farinata degli Uberti, 8 è nominato liquidatore della società cooperativa «Edilizia Lux a r.l.», con sede in Verona, via B. Romagnoli n. 18, costituita in data 21 maggio 1982, per rogito del notaio Fulvio Bidello già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 5 marzo 1996 in sostituzione del sig. Oliosi Amedeo.

Contro il presente provvedimento è ammissibile il ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Copia del presente provvedimento è inviata:

al rappresentante legale della società cooperativa;

al presidente del collegio sindacale;

al tribunale di Verona;

alla prefettura di Verona;

all'ufficio del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Verona;

all'ufficio I.I.D.D.;

al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti.

Verona, 29 agosto 2000

Il direttore: CARELLI

00A12206

DECRETO 29 agosto 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Prodotti latte La Sambenedettese», in S. Benedetto di Lugana - Peschiera del Garda.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VERONA

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 19 novembre 1996 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile la società cooperativa «Produttori latte La Sambenedettese», con sede in S. Benedetto di Lugana - Peschiera del Garda (Verona), è stata sciolta e il sig. Morandini Ferruccio ne è stato nominato liquidatore;

Visto il verbale ispettivo dell'8 settembre 1999 dal quale emerge la necessità di provvedere alla sostituzione del liquidatore Morandini Ferruccio;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative in data 22 febbraio 2000;

Visto il parere del Ministero delle politiche agricole e forestali del 18 febbraio 2000;

Ritenuta, pertanto, necessaria ed opportuna la sostituzione del predetto liquidatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Vista la direttiva dell'on. Ministro prot. 61469/G/26, del 14 aprile 1997, che sostituisce integralmente la precedente prot. 49588/G/26 del 3 luglio 1993, con la

quale, a norma del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, si fa distinzione tra gli atti riservati all'autorità di Governo e atti di competenza dei dirigenti;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 21 luglio 1999, con il quale è stato decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'intervento ministeriale in materia di sostituzioni dei liquidatori;

Decreta:

Il dott. Casali Paolo residente in Verona, via Farinata degli Uberti n. 8, è nominato liquidatore della società cooperativa «Produttori Latte La Sambenedettese», con sede in Peschiera del Garda (Verona), fraz. S. Benedetto di Lugana, costituita in data 25 marzo 1959, per rogito notaio Battista Bernardelli, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 19 novembre 1996, in sostituzione del sig. Morandini Ferruccio.

Contro il presente provvedimento è ammissibile il ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Copia del presente provvedimento è inviata:

al rappresentante legale della società cooperativa;

al presidente del collegio sindacale;

al tribunale di Verona;

alla prefettura di Verona;

all'ufficio del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Verona;

all'ufficio I.I.D.D.;

al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti.

Verona, 29 agosto 2000

Il direttore: CARELLI

00A12207

DECRETO 30 agosto 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Saepta Francisci coop. sociale a r.l.», in Todi.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PERUGIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione;

Vista la circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Acquisito il parere della commissione centrale per le cooperative espresso in data 14 giugno 2000;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Saepta Francisci coop. sociale a r.l.», con sede in Todi, costituita per rogito notarile Carlo Angelini Rota in data 14 settembre 1992, repertorio n. 111138, registro società n. 24273 tribunale di Perugia, B.U.S.C. n. 2450/261019.

Perugia, 30 agosto 2000

p. *Il direttore:* DE VECCHI

00A12208

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO DI STATO

DECRETO 8 settembre 2000.

Conferma delle elezioni del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto datato 6 luglio 2000, n. 37, con il quale sono state indette le elezioni del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa;

Vista la legge 21 luglio 2000 n. 205 e, in particolare l'art. 18 riguardante la modificazione della composizione del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, mediante l'inserimento anche di componenti (non togati) eletti dal Parlamento;

Ritenuta l'opportunità anche alla luce del predetto art. 18 (della citata legge n. 205 del 2000) di confermare la data di svolgimento della elezione dei magistrati componenti elettivi del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa e le relative procedure fissate con il decreto anzidetto.

Decreta:

È confermata la data del 26 novembre 2000 per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, ivi compresi i termini per lo svolgimento delle operazioni elettorali e quelli per la presentazione delle candidature.

Roma, 8 settembre 2000

Il Presidente: LASCHIENA

00A12243

UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 2 agosto 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto lo statuto dell'Università Vita-Salute San Raffaele approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 agosto 1996;

Visto il comma 95, art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la delibera alla modifica e integrazione dello statuto del comitato amministrativo dell'11 maggio 2000;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 31 luglio 2000, prot. n. 2334;

Decreta

di modificare e riordinare lo statuto dell'Università Vita-Salute San Raffaele come segue:

Art. 1.

1.1 È istituita la Libera università Vita-Salute San Raffaele, di seguito denominata Università, con sede centrale in Milano, via Olgettina, 58.

Obiettivo principale di tale Università è la incentivazione alla conoscenza dell'Uomo, immagine di Dio, nelle sue componenti biologica-intellettuale-spirituale mediante l'insegnamento e l'approfondimento delle varie discipline, tra le quali la biomedicina deve brillare quale crocevia della cultura globale.

Art. 2.

2.1 L'Università è promossa e sostenuta dalla Associazione «Monte Tabor», con sede a Milano in via Olgettina, 46, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 19 gennaio 1962 e dalla Fondazione «Centro S. Raffaele del Monte Tabor», con sede a Milano in via Olgettina, 60, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 15 aprile 1971, che ne costituiscono la dotazione patrimoniale.

Al suo sviluppo potranno concorrere enti ed imprese interessati a sostenere l'impegno dei promotori.

2.2 Al mantenimento dell'Università sono altresì destinate tasse, contributi e diritti versati dagli studenti nonché tutti i beni ed i fondi che ad esso saranno conferiti, a qualunque titolo.

2.3 L'Università è autonoma a norma dell'art. 33 della Costituzione ed ha personalità giuridica ed autonomia didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa e disciplinare, secondo il presente statuto e nel rispetto dei principi di cui alle leggi n. 341/1990 e n. 168/1989.

2.4 Per realizzare i propri obiettivi l'Università sviluppa la ricerca e svolge attività didattiche sperimentali nonché attività a queste collegate, anche con la collaborazione e il supporto di soggetti sia pubblici che privati italiani e stranieri.

Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, l'Università procede alla sistematica valutazione delle attività scientifiche, didattiche e amministrative.

Per favorire il confronto su problemi connessi all'attuazione dei propri fini istituzionali l'Università garantisce la circolazione delle informazioni all'interno e all'esterno della propria sede.

2.5 È negli obiettivi dell'Università attivare le Facoltà secondo lo spirito programmatico dell'art. 1.

Art. 3.

3.1 Sono organi dell'Università:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il presidente;

c) il comitato operativo;

d) il collegio dei revisori;

e) il nucleo di valutazione interno;

f) il rettore;

g) il senato accademico;

h) i presidi di facoltà;

i) i consigli di facoltà.

3.2 Gli organi dell'Università esercitano le funzioni previste dal presente statuto.

Art. 4.

4.1 Il consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri variabile da un minimo di sette ad un massimo di nove così individuati:

a) Presidente dell'Associazione «Monte Tabor» o suo delegato;

b) Un rappresentante designato dall'Associazione «Monte Tabor»;

c) Presidente della Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor o suo delegato;

d) Fino a tre rappresentanti preferibilmente della comunità finanziaria e/o industriale, designati dalla Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor;

e) Rettore;

f) Un membro designato dal Senato accademico tra i professori di ruolo dell'Università;

g) Un membro designato dagli Enti sostenitori.

4.2 Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno, su proposta della Associazione «Monte Tabor», il Presidente del consiglio di amministrazione dell'Università e, su designazione di questi, il Vice Presidente ed il Segretario, il quale può essere scelto anche al di fuori del Consiglio.

4.3 I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere confermati secondo le modalità previste nel presente statuto.

4.4 Partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione anche il Direttore Amministrativo con voto consultivo.

Art. 5.

5.1 Il consiglio di amministrazione è il massimo organo di governo dell'Università.

5.2 Spetta in particolare al consiglio di amministrazione:

a) determinare l'indirizzo generale di sviluppo dell'Università in funzione delle finalità istituzionali;

b) approvare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo dell'Università;

c) deliberare l'attivazione dei singoli corsi di studio;

d) nominare, su proposta del Presidente dell'Associazione del Monte Tabor, il Rettore;

e) nominare i Presidi delle Facoltà su proposta dei Consigli di ciascuna Facoltà nonché i Presidenti dei Consigli di Corso di Laurea o di Diploma su proposta dei rispettivi Consigli;

f) deliberare in ordine ai regolamenti didattici proposti dalle Facoltà;

g) deliberare, a norma della legislazione vigente, in merito alle chiamate dei professori di ruolo, alle chiamate dei ricercatori di ruolo, nonché il conferimento di contratti di insegnamento;

h) deliberare sulle assunzioni del personale non docente con qualifica dirigenziale;

i) deliberare il regolamento per il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili dell'Università, nonché quello per la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale non docente;

l) deliberare, sentite le Facoltà interessate, l'attivazione di eventuali sedi decentrate nel rispetto della normativa vigente;

m) determinare, sentito il Consiglio di Facoltà, il numero massimo di studenti da ammettere per ciascun anno accademico e fissare le relative modalità di ammissione;

n) deliberare sulle tasse di iscrizione, sui contributi e sugli eventuali esoneri;

o) deliberare sul conferimento dei premi, borse di studio e di perfezionamento;

p) deliberare, a maggioranza dei propri componenti, in ordine alle modifiche del presente statuto;

q) deliberare su ogni altro argomento di interesse dell'Università che non sia demandato ad altri organi;

r) nominare membri del Nucleo di Valutazione Interno e approvare il regolamento di funzionamento;

s) nominare due membri del Comitato operativo.

5.3 Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal Presidente del consiglio di amministrazione.

5.4 Il consiglio di amministrazione è convocato almeno due volte all'anno, ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 6.

6.1 Il Presidente del consiglio di amministrazione:

a) provvede a garantire l'adempimento delle finalità statutarie;

b) ha la rappresentanza legale dell'Università;

c) convoca e presiede le adunanze del consiglio di amministrazione.

d) assicura l'esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti del consiglio di amministrazione;

e) adotta, nei casi di necessità e urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva;

f) convoca e presiede le adunanze del Comitato operativo salvo quanto previsto all'art. 7 circa la nomina di un suo delegato.

Art. 7.

7.1 Il Comitato operativo è emanazione del consiglio di amministrazione ed è composto dal Presidente del consiglio di amministrazione o suo delegato scelto tra i componenti del consiglio di amministrazione e da altri due Consiglieri nominati dal consiglio di amministrazione.

Il Comitato operativo è presieduto dal Presidente o suo delegato.

7.2 Il consiglio di amministrazione potrà delegare al Comitato operativo i seguenti poteri:

a) deliberare l'attivazione dei singoli corsi di studio;

b) deliberare, a norma della legislazione vigente, in merito alle chiamate dei professori di ruolo, alle chiamate dei ricercatori di ruolo, nonché il conferimento di contratti di insegnamento;

c) deliberare sulle assunzioni del personale non docente con qualifica dirigenziale;

d) determinare, sentito il Consiglio di Facoltà, il numero massimo di studenti da ammettere per ciascun anno accademico e fissare le relative modalità di ammissione;

e) deliberare sulle tasse di iscrizione, sui contributi e sugli eventuali esoneri;

f) deliberare sul conferimento dei premi, borse di studio e di perfezionamento,

nonché ogni altra competenza che potrà essere delegata dal consiglio di amministrazione nei limiti dei propri poteri statutariamente stabiliti.

Art. 8.

8.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Università Vita-Salute S. Raffaele è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili. Uno dei revisori che assumerà il ruolo di Presidente del Collegio è nominato dall'Associazione Monte Tabor mentre gli altri due sono nominati dalla Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor.

Art. 9.

9.1 L'Università Vita-Salute S. Raffaele adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio. Le funzioni di valutazione di cui sopra sono svolte da un organo collegiale denominato Nucleo di Valutazione Interno composto da un numero di membri determinato entro i limiti e secondo criteri stabiliti dalle norme vigenti e dal regolamento che sarà adottato dagli Organi Accademici e approvato dal consiglio di amministrazione. L'Università assicura al Nucleo di Valutazione Interno l'autonomia operativa, nonché il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie e la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa e tutela della privacy.

Art. 10.

10.1 Il Rettore viene nominato ai sensi dell'art. 5 del presente statuto tra personalità di riconosciuto valore scientifico a livello internazionale.

10.2 Il Rettore dura in carica un triennio e può essere confermato.

10.3 Il Rettore:

a) riferisce con relazione annuale al consiglio di amministrazione sull'attività scientifica e didattica dell'Università;

b) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti la materia scientifica e didattica;

c) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica;

d) rappresenta l'Università nelle cerimonie e nel conferimento dei titoli accademici;

e) esercita tutte le altre funzioni ad esso demandate dalle leggi sull'istruzione universitaria, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente Statuto.

10.4 Il Rettore può designare tra i professori ordinari dell'Università un pro-rettore chiamato a sostituirlo in caso di impedimento o assenza.

Art. 11.

11.1 Il Senato accademico è composto:

a) dal Rettore, che lo presiede;

b) dai Presidi delle Facoltà attivate;

c) le funzioni di Segretario sono svolte dal componente più giovane di età.

11.2 L'ordine del giorno delle sedute del Senato accademico è comunicato al Presidente del consiglio di amministrazione dell'Università.

11.3 Il Senato accademico esercita tutte le attribuzioni in materia di coordinamento e impulso scientifico e didattico.

Art. 12.

12.1 I Presidi di Facoltà sono proposti fra i professori di ruolo di prima fascia della Facoltà medesima e sono nominati dal consiglio di amministrazione dell'Università; durano in carica tre anni e possono essere confermati.

12.2 I Presidi rappresentano la Facoltà, convocano e presiedono il Consiglio di Facoltà, curano l'attuazione delle delibere di propria competenza, hanno il compito di vigilare sulle attività didattiche e i servizi che fanno capo alla Facoltà, nominano le commissioni di esame di profitto.

Art. 13.

13.1 Il Consiglio di Facoltà si compone del Preside, che lo presiede, e di tutti i professori di ruolo e fuori ruolo che vi appartengono, fatti salvi i casi di deliberazioni riservate dalla legge ai soli professori ordinari.

13.2 Partecipano alle sedute tre rappresentanti dei ricercatori e due studenti in corso designati secondo le modalità stabilite con regolamento approvato dal consiglio di amministrazione.

13.3 In occasione della discussione di argomenti relativi all'organizzazione didattica il Preside ha facoltà di allargare la partecipazione al Consiglio a tutti i professori a contratto, supplenti o affidatari, con diritto di voto consultivo.

13.4 Il Consiglio di Facoltà esercita le attribuzioni a tale organo demandate dalla normativa vigente, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente Statuto.

13.5 Spetta in particolare al Consiglio di Facoltà:

a) proporre al consiglio di amministrazione la copertura delle cattedre attraverso la chiamata di docenti di ruolo, nonché l'affidamento degli insegnamenti mediante supplenze o contratti e proporre la nomina di ricercatori;

b) dare pareri sul numero massimo di studenti da ammettere per ciascun anno accademico e sulle relative modalità;

c) proporre alla approvazione del consiglio di amministrazione il regolamento didattico di Facoltà;

d) avanzare proposte sulla istituzione o attivazione di Corsi di Laurea, Diplomi Universitari, Scuole di Specializzazione e Dottorati di Ricerca e altri corsi ai sensi dell'art. 6 della legge 341/1990.

Art. 14.

14.1 Nel rispetto delle finalità indicate all'art. 1, l'Università, per ogni singola Facoltà, può rilasciare i seguenti titoli:

a) diploma universitario (D.U.);

b) diploma di laurea (D.L.);

c) diploma di specializzazione (D.S.);

d) dottorato di ricerca (D.R.);

e) può istituire altresì i corsi previsti dall'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341,

nonché ogni altra iniziativa formativa di ogni ordine e grado che la legge attribuisce alle Università.

Art. 15.

15.1 L'Università istituisce e promuove attività di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento, culturali, scientifiche, tecniche, rivolte anche a soggetti esterni.

15.2 L'Università favorisce anche attività di ricerca, di consulenza professionale e di servizi a favore di terzi, sulla base di appositi contratti e convenzioni.

15.3 L'Università promuove, in collaborazione con Enti pubblici e privati, iniziative dirette ad assicurare agli studenti i servizi culturali, ricreativi, di assistenza per l'inserimento nell'ambiente di studio e di lavoro.

Art. 16.

16.1 L'Università collabora con Organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione.

Al fine di realizzare la cooperazione internazionale l'Università può stipulare accordi e convenzioni con Università e Istituzioni culturali e scientifiche di altri Paesi, può promuovere e incoraggiare scambi internazionali di docenti, ricercatori e studenti, anche con interventi di natura economica; infine può provvedere a strutture per l'ospitalità anche in collaborazione con altri Enti specialmente con quelli preposti ad assicurare il diritto allo studio.

Art. 17.

17.1 Gli ordinamenti didattici dei corsi, secondo quanto previsto dalla legge n. 341/1990, sono disciplinati dal regolamento didattico dell'Università e dai regolamenti didattici delle singole strutture.

17.2 Il regolamento didattico dell'Università e i regolamenti delle singole strutture didattiche sono deliberati dal consiglio di amministrazione dell'Università, sentiti i Consigli di Facoltà, secondo le modalità della legge n. 341/1990.

17.3 Il consiglio di amministrazione, in relazione alla compatibilità economica, delibera anche in merito alla attivazione ed eventuale disattivazione degli indirizzi previsti nell'ordinamento didattico, sentiti i Consigli di Facoltà competenti.

Art. 18.

18.1 Gli insegnamenti sono impartiti da professori di ruolo e da professori a contratto.

18.2 La dotazione organica dei professori universitari e dei ricercatori è fissata nella tabella «A» allegata al presente statuto.

18.3 Per la durata dei contratti e la possibilità di rinnovo si applicano le disposizioni vigenti per i professori a contratto delle università statali. Le deroghe al limite dei rinnovi sono concesse dal consiglio di amministrazione.

18.4 Per l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento dei professori di ruolo saranno osservate le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per i professori di ruolo delle Università dello Stato. Ai fini del trattamento di quiescenza si applica la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni e integrazioni.

I professori di ruolo sono iscritti, ai fini del trattamento di previdenza, all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP). Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le norme previste dalla legge n. 243/1991, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma citata. In caso di trasferimento alla Università Vita-Salute S. Raffaele di professori di ruolo appartenenti ad altre Università non statali, saranno applicate le disposizioni vigenti in materia per i professori delle Università statali.

18.5 La dotazione organica del personale non docente è fissata nella tabella «B» allegata al presente statuto.

Art. 19.

19.1 I docenti svolgono le attività di insegnamento e di accertamento coordinate nell'ambito delle strutture didattiche al fine di perseguire gli obiettivi formativi prefissati.

19.2 L'attività di ricerca, che trova nell'Università la sua sede primaria, è compito qualificante di ogni docente e ricercatore universitario.

L'Università, al fine di consentire l'acquisizione di nuove conoscenze, fondamento dell'insegnamento universitario, fornisce gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca di base e applicata.

Art. 20.

20.1 In sede di prima applicazione del presente Statuto, e per un periodo non superiore a mesi 24, le funzioni del consiglio di amministrazione sono svolte da un comitato costituito dai Presidenti degli Enti promotori indicati all'art. 2 e da due rappresentanti designati da ciascuno di essi.

20.2 Nel caso di attivazione di una nuova Facoltà, le attribuzioni che le norme legislative vigenti e quelle del presente statuto demandano al Consiglio di Facoltà sono esercitate da un apposito comitato ordinatore composto da cinque professori universitari di ruolo e fuori ruolo di discipline afferenti ai raggruppamenti o

ai settori scientifico-disciplinari nei quali siano compresi gli insegnamenti previsti all'ordinamento didattico della Facoltà. Di essi il presidente e due membri devono essere scelti fra i professori universitari di ruolo o fuori ruolo di prima fascia e due tra professori universitari di ruolo o fuori ruolo di seconda fascia. Il presidente e gli altri membri del comitato ordinatore sono nominati dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.

20.3 In sede di prima applicazione, le funzioni di Rettore vengono assunte dal Presidente della Fondazione «Centro S. Raffaele del Monte Tabor».

Art. 21.

21.1 Tutta l'attività amministrativa e contabile, nonché i servizi di segreteria, sono di competenza del Direttore Amministrativo nominato dal consiglio di amministrazione.

Art. 22.

22.1 Qualora la Libera Università Vita-Salute S. Raffaele dovesse per qualsiasi motivo cessare le sue attività, essere privata della sua autonomia o estinguersi, ogni sua attività patrimoniale sarà devoluta dal consiglio di amministrazione all'Associazione «Monte Tabor».

Milano, 2 agosto 2000

Il rettore: VERZÉ

00A12350

UNIVERSITÀ DI ROMA TRE

DECRETO RETTORALE 30 agosto 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge n. 168/1989, art. 6;

Visto l'art. 10, comma 11 dello statuto dell'Università Roma Tre, in materia di nucleo di valutazione;

Visto l'art. 21 del regolamento generale di Ateneo che disciplina il funzionamento e la composizione del nucleo di valutazione;

Vista la legge n. 370/1999, in particolare l'art. 1, comma 2 e comma 3;

Considerata la necessità di adeguare, anche numericamente, la composizione del nucleo alle disposizioni della legge n. 370/1999, intervenendo sullo statuto e sul regolamento generale di Ateneo, in adempimento della normativa citata;

Considerato che tale modifica statutaria non richiede una delibera del senato accademico integrato poiché non è relativa agli organi collegiali di Governo, ma, come stabilito dall'art. 38, comma 1 dello statuto di Ateneo, richiede l'approvazione del senato accademico con la maggioranza degli aventi diritto, previo parere del consiglio di amministrazione;

Viste le delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione, rispettivamente del 25 e 26 gennaio 2000, relative all'esame delle proposte di modifica di statuto e del regolamento generale di Ateneo;

Visti i decreti rettorali numeri 229 e 230 relativi all'applicazione delle succitate delibere;

Considerato che, ai sensi della legge n. 168/1989, si è provveduto ad acquisire dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica eventuali osservazioni, nell'esercizio del relativo controllo di legittimità e di merito;

Preso atto che il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha ritenuto non conforme alla legge n. 370/1999 la modifica al regolamento generale di Ateneo introdotta con il decreto rettorale del 9 febbraio 2000, n. 229;

Attesa l'opportunità di accettare il rilievo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, mediante le delibere di approvazione degli organi costituzionali, (consiglio di amministrazione 11 luglio e senato accademico 18 luglio 2000), recependo lo stesso così come proposto, ossia trasferendo il contenuto della modifica del regolamento generale di Ateneo nel testo di statuto, art. 15-*bis*;

Sentito il direttore amministrativo;

Decreta:

Art. 1.

È inserito nello statuto dell'Università Roma Tre l'art. 15-*bis* relativo all'istituzione del nucleo di valutazione di Ateneo, nel quale è trasferito il contenuto dell'art. 21 del regolamento generale di Ateneo, concernente la composizione ed il funzionamento del nucleo di valutazione.

Il testo dell'art. 15-*bis* risulta dall'allegato *A* al presente decreto.

Art. 2.

È di conseguenza modificato l'art. 21 del regolamento generale di Ateneo il cui testo è riportato nell'allegato *B* al presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del testo di statuto.

Art. 4.

Contestualmente all'emanazione del presente decreto, si provvede a revisionare ed aggiornare il contenuto statutario e del regolamento generale di Ateneo, così come risultante dai testi allegati *C* e *D*.

Roma, 3 agosto 2000

Il rettore: FABIANI

ALLEGATO *A*

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE

Art. 15-*bis*.

Nucleo di valutazione di Ateneo

1. È istituito, ai sensi dell'art. 5, comma 22 della legge n. 537/1993 come modificato dalla legge n. 370/1999, il nucleo di valutazione di Ateneo. Esso ha il compito di verificare, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa in relazione agli obiettivi fissati nei piani di sviluppo dell'Ateneo. Il nucleo di valutazione, per le finalità didattiche e scientifiche, determina i parametri di riferimento del controllo sulla base delle indicazioni e dei criteri di valutazione approvati dal senato accademico, avvalendosi anche di dati e di risultati della sperimentazione dei modelli e dei criteri definiti, forniti dalla C.A.P. con il supporto dell'ufficio statistico di Ateneo. Per la verifica dell'azione amministrativa il nucleo di valutazione si avvale del supporto tecnico che dovrà essere messo a disposizione dal direttore amministrativo.

2. Il nucleo di valutazione di Ateneo riferisce ogni anno, entro il 30 aprile, i risultati della sua attività, per la parte di competenza, al rettore, al senato accademico, al consiglio d'amministrazione, nonché ai comitati provinciali della pubblica amministrazione, di cui all'art. 17 della legge n. 203/1991, con una relazione analitica in cui dovranno essere indicati, distintamente per la didattica, la ricerca e l'amministrazione, i criteri e i risultati della valutazione, nonché eventuali osservazioni e proposte. Ai sensi dell'art. 5, comma 23 della legge n. 537/1993, tale relazione viene altresì trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, al C.U.N. e alla conferenza permanente dei rettori, per la valutazione dei risultati relativi all'efficienza e alla produttività delle attività di ricerca e di formazione, e per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario, anche ai fini della successiva assegnazione delle risorse.

3. Il nucleo di valutazione è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri compreso il presidente, di cui almeno tre nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico.

4. I componenti del nucleo sono nominati dal rettore, raccogliendo pareri e indicazioni formulati dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione in ordine al numero dei componenti e alle competenze necessarie per l'assolvimento dei compiti dell'organo. Non possono fare parte del nucleo di valutazione, in analogia con quanto prescritto dall'art. 11, comma 10 dello statuto per i componenti della C.A.P., i membri di organismi centrali di Governo, nonché i direttori dei centri di spesa e i presidenti dei consigli di corso di studio.

5. Il nucleo di valutazione può articolarsi in sezioni, anche sulla base di indicazioni che gli organi di Governo possono assumere, determinandone la composizione.

6. Il nucleo di valutazione può essere presieduto da un esperto esterno scelto dal rettore nell'ambito di una terna di esperti proposti dalla Conferenza dei rettori europei (C.R.E.). I membri del nucleo restano in carica per un triennio e possono essere confermati solo per un ulteriore triennio. In caso di interruzione anticipata del mandato, si procede alla nomina del componente da sostituire, il quale dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.

7. Il rettore, di concerto con il presidente del nucleo e, se nominati, i coordinatori di sezione, stabilisce all'inizio dell'anno accademico il calendario delle riunioni plenarie e delle eventuali riunioni di sezione. Per la validità delle sedute si applicano le norme generali sul funzionamento degli organi collegiali previste dalla legge e dall'art. 36 dello statuto.

8. Per lo svolgimento dei propri compiti il nucleo di valutazione ha accesso a tutta la documentazione esistente presso gli uffici dell'amministrazione centrale e delle strutture decentrate e può richiedere informazioni supplementari a tutti gli uffici e centri di spesa che sono tenuti a comunicarle con modalità e tempi da indicare nella richiesta. Il nucleo di valutazione può richiedere al rettore la visione di tutti i documenti disponibili presso la C.A.P.

ALLEGATO *B*

REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

Art. 21.

Nucleo di valutazione

1. È istituito, ai sensi dell'art. 5, comma 22 della legge n. 537/1993 come modificato dall'art. 1, comma 2 della legge n. 370/1999, il nucleo di valutazione d'Ateneo. La composizione e il funzionamento del nucleo di valutazione sono disciplinati dall'art. 15-*bis*, dello statuto.

ALLEGATO *C*

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1. Principi costitutivi

1. L'Università degli Studi Roma Tre (di seguito denominata Università) è una istituzione pubblica autonoma, i cui fini sono la promozione e produzione della conoscenza e lo sviluppo della cultura.

2. Sono funzioni primarie dell'Università:
a) l'istruzione e la formazione intellettuale degli studenti che ad essa si iscrivono;
b) la predisposizione di adeguate strutture scientifiche ed edilizie per la ricerca e per la didattica;
c) la organizzazione di servizi volti a promuovere lo studio e la ricerca.

3. L'Università è inoltre sede di ogni specie di formazione di livello superiore, ivi compresi la formazione permanente e ricorrente, l'aggiornamento culturale e professionale.

4. Per la realizzazione dei propri fini istituzionali, l'Università stabilisce rapporti con enti locali, territoriali, con istituzioni culturali e con strutture produttive pubbliche e private. L'Università sviluppa inoltre rapporti con altre istituzioni d'ambito comunitario ed internazionale, operanti nel campo della didattica e della ricerca.

5. Sono membri della comunità universitaria i professori ed i ricercatori (di seguito indicati come docenti), il personale amministrativo, ausiliario, bibliotecario, tecnico (di seguito indicato come personale tecnico-amministrativo) e gli studenti. Ad essi spètta la gestione dell'Università sia direttamente, sia attraverso l'elezione democratica di rappresentanti negli organi di governo.
L'Università offre a tutti i suoi membri, in relazione ai rispettivi ruoli, eguali opportunità.

Art. 2. Autonomia universitaria

1. L'Università realizza la propria autonomia attraverso propri statuti e regolamenti. Essa attua l'autogoverno nel rispetto delle competenze e dei fini istituzionali degli organi e delle strutture che in essa sono costituiti, nonché della normativa vigente sullo stato giuridico del personale.

2. L'autonomia si esprime negli ambiti scientifico, didattico, organizzativo, finanziario, gestionale, amministrativo, patrimoniale, contabile. Ogni membro della comunità universitaria assume responsabilità verso gli altri, secondo le proprie funzioni, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi comuni.

3. L'Università ha piena capacità di diritto pubblico e privato, che esercita nel rispetto dei propri fini istituzionali, con l'obbligo di devolvere ai medesimi fini eventuali profitti derivanti dalle proprie attività.

Art. 3. Libertà di ricerca e di insegnamento

1. L'Università garantisce ai singoli docenti libertà di ricerca ed alle strutture scientifiche autonomia nella organizzazione della ricerca; essa assicura a tutti i suoi membri il rispetto delle competenze scientifiche e le condizioni per esprimere liberamente il proprio pensiero.

2. L'Università garantisce ai docenti uguali opportunità di accesso ai finanziamenti per la ricerca e all'utilizzazione delle strutture scientifiche.

3. L'Università garantisce ai singoli docenti la libertà di insegnamento e alle singole strutture didattiche l'autonomia, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che ne disciplinano gli ordinamenti.

4. Nel rispetto delle libertà di ricerca e di insegnamento e delle autonomie garantite nei commi precedenti, l'Università procede a verifiche periodiche delle attività svolte in tali ambiti, nonché della loro congruità con le finalità generali della istituzione universitaria e con quelle specifiche poste in sede di programmazione di Ateneo. Le modalità di attuazione di queste verifiche saranno definite in sede di regolamento.

Art. 4. Diritto allo studio

1. Al fine di favorire il diritto degli studenti al pieno sviluppo della loro formazione, l'Università organizza la propria attività e coordina i propri servizi per soddisfarne le esigenze.

2. L'Università promuove la realizzazione del diritto allo studio sia attraverso il tutorato e l'orientamento, volti non solo all'informazione degli studenti ma anche al sostegno nell'organizzazione della carriera didattica, sia attraverso scambi culturali anche in ambito internazionale, in collaborazione con analoghe istituzioni di altri paesi e con organizzazioni internazionali.

3. L'Università favorisce le attività autogestite nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero.

4. Agli studenti è riconosciuta la partecipazione all'organizzazione della didattica, tramite rappresentanze dirette.

Art. 5. Sviluppo e programmazione

1. L'Università adotta criteri organizzativi idonei a consentire il conseguimento dei suoi fini istituzionali nel modo più efficiente ed efficace.

2. L'Università adotta il metodo della programmazione il cui scopo è coordinare l'impiego delle risorse in vista del raggiungimento degli obiettivi che l'Ateneo ha posto per la propria attività.

3. L'Università programma il suo sviluppo recependo e coordinando le informazioni e le esigenze provenienti sia dai propri organi e strutture didattiche, scientifiche e amministrative, sia dall'esterno. La programmazione stabilisce gli obiettivi da conseguire valutando l'evoluzione nella società della domanda di istruzione superiore e l'emergenza di nuovi campi di interesse culturale e scientifico.

Art. 6 Organizzazione amministrativa

1. L'Università organizza la propria amministrazione attuando il principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato e gestione dall'altro ed in modo che venga osservato il principio della responsabilità individuale nella attuazione delle decisioni, nel controllo della regolarità degli atti, nella verifica dei risultati realizzati.

2. Gli organi di governo concorrono a definire, ciascuno nel proprio ambito di competenza, gli obiettivi da perseguire e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. Ai dirigenti ed ai titolari di funzioni dirigenziali spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa.

3. Al personale tecnico-amministrativo è garantito il rispetto delle competenze e la valorizzazione delle capacità e qualità professionali, anche mediante forme di incentivazione.

Art. 7. Responsabilità e Pubblicità

1. La partecipazione agli organi collegiali è per tutti un diritto-dovere. I responsabili eletti o nominati degli organi di governo e delle strutture scientifiche, didattiche, amministrative, bibliotecarie e dei servizi hanno l'impegno prioritario di curarne il corretto funzionamento assicurandone l'efficienza.

2. L'Università assicura a tutti i suoi membri le condizioni per esprimere liberamente il proprio giudizio, favorendo la circolazione delle informazioni al suo interno (con esclusione di quelle aventi riferimenti personali) e la diffusione dei dati relativi alle proprie attività istituzionali.

3. Con apposito regolamento sono disciplinate le funzioni del responsabile dei procedimenti amministrativi e l'accesso ai relativi documenti, in conformità ai principi della legislazione vigente.

4. Gli atti delle assemblee, dei consigli e degli organi di Ateneo sono pubblici e liberamente consultabili. L'Università assicura la pronta pubblicazione delle delibere degli organi accademici centrali e decentrati e dà tempestiva notizia sulla conduzione dei servizi.

5. l'Università provvede periodicamente alla pubblicazione della bibliografia generale di Ateneo, che comprende i contributi scientifici prodotti dal personale dell'Università e l'indicazione dei progetti di ricerca in corso.

Art. 8. Finanziamento dell'Università

1. Le fonti di finanziamento dell'Università consistono in:
a) trasferimenti dallo Stato;
b) finanziamenti da enti pubblici e privati;
c) tasse e contributi degli studenti;
d) lasciti e donazioni;
e) contratti e convenzioni;
f) proventi da servizi di consulenza, aggiornamento, formazione specialistica e da iniziative e servizi culturali offerti al pubblico;
g) redditi patrimoniali.

TITOLO II

ORGANI CENTRALI DELL'UNIVERSITA'

Art. 9. Organi centrali di governo

1. Sono organi centrali di governo dell'Università: il Rettore, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione.

Art. 10. Rettore

1. Il Rettore rappresenta l'Università ad ogni effetto di legge ed è il garante della sua autonomia.

2. In particolare, compete al Rettore:
a) convocare e presiedere il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, vigilare sull'esecuzione delle rispettive deliberazioni da parte degli organi e delle strutture preposte dell'Università;
b) emanare gli statuti e i regolamenti;
c) esercitare la vigilanza su tutte le strutture dell'Università, impartendo direttive per la corretta applicazione delle norme di legge, dello statuto e dei regolamenti autonomi, nonché per l'efficiente funzionamento delle strutture medesime;
d) esercitare l'autorità disciplinare nei confronti del personale, nell'ambito delle competenze previste dalla legge;
e) garantire l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e dei ricercatori;
f) favorire la piena attuazione del diritto allo studio degli studenti nell'Ateneo;
g) presentare al Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica le relazioni sull'attività didattica e di ricerca previste dalle leggi;
h) presentare all'inizio di ogni anno accademico una relazione pubblica sullo stato dell'Università.
i) assumere, in caso di motivata indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti amministrativi nell'ambito delle deleghe previste dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione e richiederne la ratifica nella seduta dell'organo immediatamente successiva;
l) nominare il Direttore Amministrativo, sentito il Consiglio di Amministrazione;
m) stipulare i contratti e le convenzioni di sua competenza;
n) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli siano demandate dalle leggi sull'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.

3. Il Rettore designa il Prorettore vicario fra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno.
Il Prorettore vicario sostituisce il Rettore in ogni sua funzione in caso di cessazione, assenza, impedimento o per delega.

4. Il Rettore può delegare proprie funzioni ad altri professori di ruolo. Le deleghe sono conferite con decreto rettorale e devono essere comunicate al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione, ai Dipartimenti e agli uffici competenti.

5. Il Rettore è eletto fra i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia a tempo pieno, fra coloro che presentino ufficialmente la propria candidatura e indichino chi intendono nominare Prorettore.
Il Rettore dura in carica tre anni.
L'elettorato attivo per l'elezione spetta:
a) ai professori di ruolo e fuori ruolo;
b) ai ricercatori;
c) ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo presenti negli organi centrali di governo dell'Università e nei Consigli di facoltà;
d) ai rappresentanti degli studenti negli organi centrali di governo dell'Università e nei Consigli di facoltà.

6. La convocazione del corpo elettorale è effettuata dal decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore che lo segue in ordine di anzianità di ruolo, almeno quaranta giorni prima della data stabilita per la votazione. Nella stessa convocazione è indicata la data per la eventuale presentazione pubblica delle candidature.
Il decano provvede alla costituzione di un seggio elettorale a norma di regolamento.
La votazione deve svolgersi in epoca compresa tra non più di centosessanta giorni e non meno di centoventi giorni prima della scadenza del Rettore in carica.
Nel caso di anticipata cessazione la convocazione del corpo elettorale deve avere luogo entro trenta giorni dalla data di cessazione.

7. Il Rettore è eletto, nelle prime tre votazioni, a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione si procede con il metodo del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti.
Nel ballottaggio risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano in ruolo.

8. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal decano ed è nominato Rettore con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

9. Al Rettore può essere assegnata una indennità di funzione nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11. Senato Accademico

1. Il Senato Accademico esercita tutte le competenze relative alla programmazione, al coordinamento e alla verifica delle attività didattiche e di ricerca nell'ambito dell'Università, fatte salve le attribuzioni spettanti alle singole strutture didattiche e scientifiche. In particolare, sono sottoposti alle deliberazioni del Senato:
a) l'approvazione dei piani pluriennali ed annuali di sviluppo, tenendo conto delle proposte avanzate dalle strutture didattiche e scientifiche e sentito il Consiglio di Amministrazione;
b) le modifiche al presente statuto, secondo le procedute previste dall'Art. 38;

c) la costituzione e la soppressione dei dipartimenti, dei centri di ricerca e di servizi, nonché dei centri interuniversitari, sentito il Consiglio di Amministrazione;
d) l'attivazione di nuove facoltà, corsi di laurea, diplomi, scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento su proposta delle strutture didattiche e scientifiche, sentiti i docenti interessati e il Consiglio di Amministrazione;
e) l'approvazione del Regolamento Didattico di Ateneo, sentite le strutture didattiche
f) l'approvazione del Regolamento Generale di Ateneo e il regolamento tipo delle strutture didattiche e scientifiche, sentito il Consiglio di Amministrazione;
g) l'assegnazione dei posti di ruolo di professori e ricercatori ai settori scientifico-disciplinari sulla base delle indicazioni delle strutture didattiche e scientifiche e nel rispetto delle previsioni contenute nei piani di sviluppo;
h) le proposte al Consiglio di Amministrazione di ripartizione dei fondi per la didattica e la ricerca, tenendo conto delle indicazioni delle strutture didattiche e scientifiche e della relazione annuale sulla produttività della didattica e della ricerca redatta dalla Commissione di Ateneo per la Programmazione della didattica e della ricerca di cui al comma 10;
i) le decisioni, per quanto di sua competenza, in merito alle richieste avanzate dagli studenti attraverso le proprie rappresentanze.

2. Spetta inoltre al Senato Accademico:
a) esprimere parere sul Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
b) esprimere parere sul bilancio pluriennale e sul bilancio annuale di previsione;
c) avanzare proposte al Consiglio di Amministrazione circa i criteri per l'assegnazione di personale tecnico e amministrativo alle strutture didattiche e scientifiche;
d) promuovere specifiche iniziative atte a stabilire un equilibrato rapporto tra risorse disponibili e domande di iscrizione, sentito il parere delle strutture didattiche;
e) dare il parere sulle relazioni ufficiali sull'attività didattica e scientifica dell'Università, che il Rettore presenta al Ministero dell'Università della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
f) approvare i criteri per la valutazione dell'attività didattica e di ricerca, su proposta della Commissione per la Programmazione della didattica e della ricerca di cui al comma 10;
g) determinare i criteri per l'attuazione dei programmi nazionali ed internazionali di cooperazione e scambio.

3. Il Senato Accademico è costituito con decreto rettorale ed è composto da:
a) il Rettore;
b) il Prorettore vicario con voto sostitutivo;
c) un rappresentante per ogni facoltà, individuato nella persona del Preside;
d) una rappresentanza per ogni grande area scientifica-disciplinare dell'Università;
e) una rappresentanza del personale delle aree funzionali (amministrativa, bibliotecaria e tecnico-ausiliaria), con voto deliberativo ristretto ai punti b), c) - limitatamente ai centri di servizio - ed f) del comma 1, ed ai punti a), b), c), e g) del comma 2;

f) una rappresentanza degli studenti, con voto deliberativo ristretto alle questioni concernenti la programmazione, l'approvazione dei piani di sviluppo, il coordinamento e la verifica, limitatamente alla attività didattica.
La presenza di membri del Senato Accademico privi di voto deliberativo non concorre alla formazione del numero legale.

4. Il Direttore Amministrativo partecipa alle sedute del Senato Accademico con voto consultivo, e ne esercita le funzioni di segretario.

5. L'istituzione delle facoltà è disciplinata dall'Art. 16, comma 2.
Il numero delle grandi aree scientifico-disciplinari dell'Università è fissato in quattro. L'elenco delle grandi aree scientifico-disciplinari è riportato nella tabella A allegata al presente statuto. In tale tabella, le grandi aree stesse vengono individuate mediante l'attribuzione a ciascuna di esse di settori scientifico-disciplinari, in modo che ogni settore risulti attribuito ad una sola grande area. I docenti dell'Università afferiscono alla grande area alla quale è attribuito il settore scientifico-disciplinare di inquadramento.
Le modalità di modifica della tabella A, nonché le norme per la afferenza dei docenti ad un'area non prevista dal presente statuto, sono oggetto del Regolamento Generale di Ateneo.

6. La rappresentanza di ogni grande area scientifico-disciplinare nel Senato Accademico è formata da:
a) due Direttori di dipartimento;
b) tre docenti, non appartenenti tutti alla stessa qualifica.
Nel caso in cui il numero dei docenti afferenti ad una grande area scientifico-disciplinare superi i tre ottavi del numero totale dei docenti dell'Università, la rappresentanza dell'area stessa è modificata, rispetto a quanto previsto dal primo capoverso, come segue:
a) tre Direttori di dipartimento;
b) cinque docenti, non appartenenti tutti alla stessa qualifica.
La rappresentanza di ciascuna area viene eletta da un collegio unico costituito da tutti i docenti afferenti all'area stessa. L'elettorato passivo spetta ai docenti afferenti all'area.
Il regolamento elettorale deve prevedere che ciascun elettore possa esprimere, per l'elettorato passivo di cui ai punti a) e b), un numero di preferenze in accordo con quanto stabilito dall'Art. 34 comma 2. Il regolamento deve inoltre definire che la rappresentanza di cui al punto a) non possa, di norma, essere individuata nel Direttore dello stesso dipartimento per due mandati consecutivi.

7. La rappresentanza del personale delle aree funzionali (amministrativa, bibliotecaria e tecnico-ausiliaria) è formata da tre appartenenti al personale stesso, uno per ciascuna area. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutto il personale suddetto.

8. La rappresentanza degli studenti è formata da cinque studenti.

9. Il Senato Accademico è rinnovato ogni tre anni.

10. Per lo svolgimento dei propri compiti il Senato Accademico può costituire commissioni.

Viene comunque costituita la Commissione di Ateneo per la Programmazione della didattica e della ricerca (CAP). La CAP ha compiti di raccolta ed elaborazione delle informazioni e dei dati utili al Senato Accademico per orientare le attività didattiche e di ricerca dell'Università con riferimento anche ai flussi demografici, alla domanda di formazione superiore presente sul territorio e ai profili professionali richiesti dal mercato del lavoro.
La CAP ha altresì compiti di elaborazione e sperimentazione di modelli e criteri di valutazione ai fini dell'attivazione del Nucleo d'Ateneo di Valutazione della didattica e della ricerca.
La CAP può avvalersi di consulenti esterni esperti nei settori considerati.
La CAP svolge la propria attività istruttoria raccordandosi anche con analoghe strutture periferiche.
I membri della CAP sono nominati dal Rettore, su designazione del Senato Accademico, in modo da assicurare le competenze necessarie per l'assolvimento dei compiti della CAP.
In sede di regolamento saranno precisate le modalità di formazione della CAP alla quale saranno comunque estranei i membri di organi centrali di governo, nonché i Direttori dei Centri di Spesa ed i Presidenti dei Consigli di corso di studio.
Verranno inoltre stabiliti dal regolamento i supporti e i servizi a disposizione della CAP.

Art. 12. Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione cura la gestione amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale dell'Università, nonché la gestione del personale tecnico e amministrativo, fatte salve le competenze spettanti alla Direzione Amministrativa, ai centri di gestione autonoma individuati in base al presente statuto e ai regolamenti di Ateneo. In particolare, sono sottoposti alle deliberazioni del Consiglio:
a) l'approvazione del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, sentito il Senato Accademico;
b) l'approvazione del bilancio pluriennale e del bilancio annuale di previsione, sentito il Senato Accademico, nonché l'approvazione delle relative variazioni;
c) l'approvazione del conto consuntivo e del rendiconto finanziario;
d) l'assegnazione delle risorse finanziarie ai centri di spesa, tenendo conto dei risultati delle analisi dei costi e dei rendimenti dei centri di spesa ai sensi del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nonché delle proposte del Senato Accademico per la ripartizione delle risorse per la didattica e la ricerca;
e) l'approvazione del piano edilizio di Ateneo, in conformità ai criteri formulati dai piani di sviluppo, e l'approvazione dei relativi interventi attuativi;
f) gli atti di esercizio delle altre attribuzioni spettanti al Consiglio in base al Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. Il Consiglio di Amministrazione è composto:
a) dal Rettore;
b) dal Prorettore vicario, con voto consultivo e deliberativo solo in assenza del Rettore;

c) da dodici rappresentanti dei docenti così ripartiti: quattro professori di prima fascia, quattro professori di seconda fascia e quattro ricercatori, eletti da un collegio unico composto da tutti i docenti dell'Università;
d) da quattro rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
e) da quattro a sei rappresentanti degli studenti, a seconda della percentuale dei votanti;
f) dal Direttore Amministrativo, con voto consultivo che esercita le funzioni di segretario.

3. Il Consiglio di Amministrazione è rinnovato ogni tre anni.
Le elezioni della componente studentesca si svolgono nel mese di marzo.
Per l'elezione della rappresentanza dei docenti ogni elettore esprime una sola preferenza.
Le norme ulteriori sono definite dal regolamento elettorale.

4. Su proposta del Rettore e sentito il Senato Accademico possono partecipare, a titolo consultivo, al Consiglio di Amministrazione e per tutta la durata del suo mandato personalità rappresentanti di enti e organismi pubblici e privati di particolare interesse per l'Ateneo.

5. Il Consiglio è convocato dal Rettore almeno ogni due mesi, nonché tutte le volte nelle quali il Rettore lo ritenga opportuno. Il Consiglio deve essere comunque convocato quando ne faccia richiesta un quinto dei suoi componenti.

Art. 13. Direttore Amministrativo e Dirigenza

1. Il Direttore Amministrativo è nominato dal Rettore, sentito il Consiglio di Amministrazione.
L'incarico di Direttore è attribuito a un dirigente dell'Università ovvero, previo specifico avviso pubblico, ad un dirigente di altra sede universitaria o di altra amministrazione statale che abbia titolo.
L'incarico ha durata triennale e può essere rinnovato.
Il Direttore è a capo degli uffici e dei servizi centrali dell'Università ed esercita la gestione amministrativa dell'Università, fatte salve le competenze attribuite ai centri di spesa e alle strutture autonome, in attuazione dei programmi e degli indirizzi deliberati dagli organi centrali di governo dell'Università.
A tale scopo il Direttore dispone dei mezzi e del personale dell'amministrazione centrale dell'Università e risponde dei risultati conseguiti, in termini di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia nella gestione in relazione agli obiettivi prefissati.

2. Al Direttore Amministrativo può essere assegnato un emolumento aggiuntivo nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.

3. I Dirigenti collaborano con il Direttore Amministrativo con compiti di integrazione funzionale per le strutture operanti su ambiti connessi.
Il conferimento dell'incarico ai Dirigenti, nell'ambito delle strutture dell'amministrazione centrale, è disposto con Decreto Rettorale su proposta del Direttore Amministrativo tra i Dirigenti in servizio nell'Ateneo, sentito il Consiglio di Amministrazione.

Ai Dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
L'incarico è a tempo determinato e può essere revocato.
I Dirigenti, nell'ambito delle strutture a cui sono preposti, sono responsabili dei risultati conseguiti in termini di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia nella gestione in relazione agli obiettivi prefissati.

4. La nomina di Direttore Amministrativo e l'incarico di Dirigente possono essere revocati con atto motivato del Rettore previa contestazione all'interessato e sentito il Consiglio di Amministrazione.

Art. 14. Collegio dei Direttori

1. I Direttori dei dipartimenti si riuniscono in Collegio allo scopo di:
a) coordinare i rapporti dei dipartimenti tra loro e con gli organi dell'amministrazione centrale;
b) armonizzare i programmi di sviluppo dei dipartimenti e ottimizzare l'utilizzo delle risorse.

Art. 15. Consiglio degli Studenti

1. Il Consiglio degli Studenti è organo autonomo degli studenti dell'Università; ha compiti di promozione della partecipazione studentesca e di coordinamento delle rappresentanze degli studenti negli organi centrali di governo e negli organi delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell'Università.

2. Il Consiglio degli Studenti promuove e gestisce i rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altri Atenei.

3. Il Consiglio degli Studenti è formato dagli studenti eletti in Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nei Consigli di facoltà, da due rappresentanti degli studenti iscritti ai dottorati di ricerca e da un rappresentante per ciascuna delle rappresentanze degli organi periferici di ricerca e di didattica più dieci studenti eletti dal corpo studentesco nel suo complesso.
La rappresentanza dei dottorandi resta in carica due anni.
Il Consiglio degli Studenti elegge nel proprio seno un Presidente.

4. Il Consiglio degli Studenti si dà un proprio regolamento in linea con gli altri regolamenti di Ateneo.

Art. 15 bis. Nucleo di Valutazione di Ateneo

1. E' istituito, ai sensi dell'art. 5, co. 22 della Legge 537/93 come modificato dalla Legge 370/99, il Nucleo di Valutazione di Ateneo. Esso ha il compito di verificare, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa in

relazione agli obiettivi fissati nei piani di sviluppo dell'Ateneo. Il Nucleo di Valutazione, per le finalità didattiche e scientifiche, determina i parametri di riferimento del controllo sulla base delle indicazioni e dei criteri di valutazione approvati dal S.A., avvalendosi anche di dati e di risultati della sperimentazione dei modelli e dei criteri definiti, forniti dalla CAP con il supporto dell'Ufficio Statistico di Ateneo. Per la verifica dell'azione amministrativa il Nucleo di Valutazione si avvale del supporto tecnico che dovrà essere messo a disposizione dal Direttore Amministrativo.

2. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo riferisce ogni anno, entro il 30 aprile, i risultati della sua attività, per la parte di competenza, al Rettore, al Senato Accademico, al Consiglio d'Amministrazione, nonché ai Comitati Provinciali della Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 17 della Legge n. 203/91, con una relazione analitica in cui dovranno essere indicati, distintamente per la didattica, la ricerca e l'amministrazione, i criteri e i risultati della valutazione, nonché eventuali osservazioni e proposte. Ai sensi dell'art. 5, co. 23 della Legge n. 537/93, tale relazione viene altresì trasmessa al MURST, al Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario, al CUN e alla Conferenza Permanente dei Rettori, per la valutazione dei risultati relativi all'efficienza e alla produttività delle attività di ricerca e di formazione, e per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario, anche ai fini della successiva assegnazione delle risorse.

3. Il Nucleo di Valutazione è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri compreso il Presidente, di cui almeno tre nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico.

4. I componenti del Nucleo sono nominati dal Rettore, raccogliendo pareri e indicazioni formulati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione in ordine al numero dei componenti e alle competenze necessarie per l'assolvimento dei compiti dell'organo. Non possono fare parte del Nucleo di Valutazione, in analogia con quanto prescritto dall'art. 11, co. 10 dello Statuto per i componenti della C.A.P., i membri di organismi centrali di governo, nonché i Direttori dei Centri di Spesa e i Presidenti dei Consigli di Corso di Studio.

5. Il Nucleo di valutazione può articolarsi in sezioni - anche sulla base di indicazioni che gli Organi di Governo possono assumere - determinandone la composizione.

6. Il Nucleo di Valutazione può essere presieduto da un esperto esterno scelto dal Rettore nell'ambito di una terna di esperti proposti dalla Conferenza dei Rettori Europei (C.R.E.). I membri del Nucleo restano in carica per un triennio e possono essere confermati solo per un ulteriore triennio. In caso di interruzione anticipata del mandato, si procede alla nomina del componente da sostituire, il quale dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.

7. Il Rettore, di concerto con il Presidente del Nucleo e - se nominati - i Coordinatori di sezione, stabilisce all'inizio dell'anno accademico il calendario delle riunioni plenarie e delle eventuali riunioni di sezione. Per la validità delle sedute si applicano le norme generali sul funzionamento degli organi collegiali previste dalla legge e dall'art. 36 dello Statuto.

8. Per lo svolgimento dei propri compiti il Nucleo di Valutazione ha accesso a tutta la documentazione esistente presso gli uffici dell'Amministrazione centrale e delle strutture decentrate e può richiedere informazioni supplementari a tutti gli uffici e centri di spesa che sono tenuti a comunicarle con modalità e tempi da indicare nella richiesta. Il Nucleo di Valutazione può richiedere al Rettore la visione di tutti i documenti disponibili presso la C.A.P.

TITOLO III

STRUTTURE DIDATTICHE, SCIENTIFICHE E DI SERVIZIO DELL'UNIVERSITA'

Art. 16. Strutture dell'Università

1. L'Università si articola in strutture didattiche, scientifiche e di servizio.

2. Le facoltà sono le strutture di appartenenza e di coordinamento didattico dei professori e dei ricercatori. In esse operano corsi di laurea, corsi di diploma anche interfacoltà ed altri corsi di studio. L'elenco delle facoltà istituite è riportato nella tabella B allegata al presente statuto. Ogni variazione di tale elenco implica una modifica dello statuto.

3. L'attività didattica dell'Università si esplica anche attraverso l'istituzione di:
a) corsi di dottorato di ricerca;
b) scuole di specializzazione;
c) corsi di perfezionamento, di aggiornamento e orientamento;
d) ogni altra scuola, corso o iniziativa didattica consentiti dalle norme vigenti.

4. Le attività scientifiche, di ricerca e di supporto all'attività didattica sono organizzate e gestite dai dipartimenti istituiti presso l'Università, fatte salve le competenze delle strutture dotate di autonomia previste dallo statuto.
L'elenco dei dipartimenti istituiti è riportato nella tabella C allegata al presente statuto. Le variazioni di tale elenco non implicano una modifica dello statuto.

5. Per attività di ricerca di rilevante impegno finanziario relative a progetti almeno quinquennali e che coinvolgano le attività di più dipartimenti, il Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, può deliberare la costituzione di centri interdipartimentali di ricerca.

6. Per organizzare e gestire attività di servizio afferenti alla didattica, alla ricerca e all'amministrazione dell'Università, il Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, può deliberare la costituzione di centri di servizio di Ateneo.

Art. 17. Facoltà

1. Ogni facoltà comprende una pluralità di settori scientifico-disciplinari che ritiene utili alla realizzazione ottimale dei propri corsi di studio.

2. Sono organi della facoltà:
a) il Preside;
b) il Consiglio di facoltà;

3. Le facoltà devono provvedere a istituire organismi interni di consultazione tra i quali la Commissione di Programmazione di cui all'Art. 21.

Art. 18. Preside

1. Il Preside rappresenta la facoltà anche nel Senato Accademico.
Spetta in particolare al Preside:
a) convocare e presiedere il Consiglio di facoltà;
b) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di facoltà;
c) vigilare sul regolare svolgimento delle attività didattiche che fanno capo alla facoltà;
d) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi sull'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.

2. Il Preside viene eletto fra i professori di ruolo a tempo pieno appartenenti alla facoltà, ed è nominato con decreto del Rettore.
Il Preside è eletto dal Consiglio di facoltà a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. Ove non si raggiunga il quorum richiesto, a partire dalla quarta votazione l'elezione avviene a maggioranza semplice e, qualora ci siano più candidati, si procede mediante ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. Se i due candidati nel ballottaggio ottengono lo stesso numero di voti, viene eletto il candidato con maggiore anzianità; a parità di anzianità di ruolo è eletto il candidato con maggiore anzianità anagrafica.
Le modalità dello svolgimento delle elezioni del Preside sono disciplinate nel regolamento di facoltà.
Il Preside dura in carica tre anni.

3. Al Preside può essere assegnata una indennità di funzione nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 19. Consiglio di facoltà

1. Il Consiglio di facoltà è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori, da una rappresentanza del personale tècnico-amministrativo da 2 a 5 membri secondo criteri da definire nel Regolamento Generale d'Ateneo, da una rappresentanza degli studenti pari a: nove studenti per le facoltà con più di cinquemila iscritti, sette studenti per le facoltà con iscritti tra i duemila e i cinquemila, cinque studenti per le facoltà fino a duemila iscritti.

2. Spetta al Consiglio di facoltà:
a) eleggere il Preside;
b) approvare il regolamento di facoltà;
c) proporre al Senato Accademico l'attivazione delle strutture didattiche di cui all'Art. 16 comma 3 punti b) c) d), sentiti i corsi di studio e le aree disciplinari interessate;
d) deliberare sulle richieste dei docenti di afferire ad un Consiglio di corso di studio, definendo all'inizio di ogni anno accademico e sulla base di quanto stabilito dal regolamento di facoltà la composizione dei Consigli di corso di studio in cui si articola la facoltà stessa;
e) coordinare e indirizzare le attività didattiche, in base alle proposte dei Consigli di corso di studio e sentiti i pareri dei dipartimenti, nell'ambito delle rispettive competenze;

f) formulare ed approvare per sottoporle al Senato Accademico alle scadenze previste le richieste per il riassetto e lo sviluppo della facoltà in corsi di studio, altre strutture didattiche ed organico, nonché le richieste di risorse finanziarie e di personale tecnico-amministrativo necessarie al funzionamento dei corsi di studio.
Tali richieste vengono definite seguendo il piano di programmazione e sviluppo istruito preliminarmente dalla commissione di cui all'Art. 21 sulla base delle proposte dei corsi di studio e operando un coordinamento con i paralleli programmi dei dipartimenti interessati. Esse debbono contenere le motivazioni didattico scientifiche, i criteri di scelta e le priorità, e dovranno indicare le ragioni per cui le richieste di Consigli di corso di studio non sono state approvate;
g) deliberare la destinazione e le modalità di copertura dei posti di professore di ruolo e di ricercatore, anche in base alle proposte dei Consigli di corso di studio e dei dipartimenti interessati;
h) deliberare, sentite le proposte pervenute dai dipartimenti interessati, le chiamate dei professori, motivando le scelte tra le eventuali proposte diverse e le deliberazioni difformi dalle proposte;
i) deliberare, sentiti i Consigli di corso di studio interessati, il conferimento di affidamenti e le supplenze seguendo le procedure fissate dal regolamento di facoltà;
l) autorizzare i professori di ruolo e i ricercatori a fruire di periodi di esclusiva attività di ricerca, su proposta del dipartimento al quale afferiscono e sentito il parere dei Consigli di corso di studio interessati.

3. Il Consiglio di facoltà è convocato nella totalità delle sue componenti.
Il diritto di voto è regolato nel modo seguente:
- per le delibere che riguardano i professori di prima fascia, hanno diritto di voto solo i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia;
- per le delibere che riguardano i professori di seconda fascia, hanno diritto di voto solo i professori di ruolo e fuori ruolo;
- per le delibere che riguardano i ricercatori, hanno diritto di voto solo i professori di ruolo, fuori ruolo e i ricercatori.
Le procedure per il funzionamento del Consiglio di facoltà sono fissate dal regolamento di facoltà.

Art. 20. Consigli di corso di studio

1. I Consigli di corso di studio provvedono all'organizzazione, alla programmazione e al coordinamento delle attività didattiche per il conseguimento delle lauree e dei diplomi.
In particolare, spetta ai Consigli di corso di studio:
a) l'esame e l'approvazione dei piani di studio, ivi compresi quelli comunitari e internazionali;
b) l'organizzazione dei servizi di orientamento e tutorato;
c) formulare al Consiglio di facoltà:
- proposte concernenti i piani di sviluppo anche con riguardo ai posti di professore e ricercatore;
- proposte concernenti le risorse finanziarie e di personale tecnico-amministrativo per il funzionamento del corso di studio;
- pareri sulla destinazione e modalità di copertura dei posti di professore e ricercatore;

- proposte per le eventuali coperture di insegnamenti con affidamenti e supplenze;
- pareri sulla concessione ai professori di ruolo ed ai ricercatori dell'autorizzazione a fruire di periodi di esclusiva attività di ricerca.

2. I Consigli di corso di studio sono composti dai docenti che svolgono la propria attività didattica nell'ambito del corso di studio, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e da una rappresentanza degli studenti, stabilita nel numero di 5 rappresentanti per i corsi con più di 2000 iscritti e di 3 rappresentanti per i corsi con meno di 2000 iscritti. Queste rappresentanze sono elette secondo modalità stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo.
I docenti che svolgono la propria attività didattica nell'ambito di più corsi di studio sono tenuti a optare per l'afferenza al Consiglio di uno di essi, fermo restando il loro diritto a partecipare anche alle riunioni degli altri senza diritto di voto.

3. Il Presidente del Consiglio di corso di studio è eletto dal Consiglio fra i professori di ruolo a tempo pieno che ne fanno parte, con le stesse modalità di elezione del Preside di facoltà, ed è nominato con decreto del Rettore.
Al Presidente del corso di studio spetta:
a) convocare e presiedere il Consiglio;
b) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
c) vigilare sul regolare svolgimento delle attività didattiche;
d) esercitare le altre funzioni che gli sono attribuite dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.

4. Al Presidente del Consiglio di corso di studio può essere assegnata una indennità di funzione nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 21. Commissione di programmazione di facoltà

1. La Commissione di programmazione di facoltà ha il compito di istruire e dare indicazioni circa:
a) i piani di sviluppo della facoltà, secondo quanto stabilito dall'Art.19 comma 2, punto f);
b) le richieste al Senato Accademico dei posti di professore e ricercatore e le loro destinazioni;
c) essa ha inoltre il compito di raccogliere e rendere disponibili dati statistici e tutte le altre informazioni necessarie allo sviluppo programmato della facoltà.

2. La composizione della Commissione è elettiva. Le modalità dell'elezione sono indicate nel regolamento di facoltà. Nella Commissione dovranno in ogni caso essere rappresentati tutte le aree disciplinari presenti in facoltà, e, in maniera paritetica, tutte le categorie dei docenti.

Art. 22. Dipartimenti

1. I dipartimenti promuovono e coordinano l'attività scientifica, di ricerca, di supporto all'attività didattica dell'Università e di formazione alla ricerca, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo ricercatore e del suo diritto di accedere

direttamente ai finanziamenti per la ricerca e di utilizzare le apparecchiature scientifiche dell'Università.
Ogni dipartimento comprende uno o più settori di ricerca omogenei per fine o per metodo e organizza e coordina le relative strutture. Inoltre essi propongono al Senato Accademico, per l'approvazione, l'elenco dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti di loro competenza.
Ogni professore e ogni ricercatore dell'Università deve afferire ad un dipartimento. Ai singoli professori e ricercatori è garantita la libertà di optare per un dipartimento. Le modalità per l'esercizio di tale opzione sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.

2. Il dipartimento ha autonomia amministrativa, contrattuale, finanziaria e contabile secondo quanto disposto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
In particolare il dipartimento:
a) fornisce supporto all'attività didattica di concerto con i corsi di studio e collabora ad essa con le proprie risorse e competenze;
b) formula proposte al Senato Accademico per l'attivazione dei corsi di dottorato di ricerca ed è responsabile delle relative attività formative;
c) formula proposte al Senato Accademico in merito ai piani di sviluppo, anche in riferimento alle richieste di posti di professore di ruolo e di ricercatore;
d) predispone annualmente programmi e progetti di sviluppo della ricerca e di supporto alla didattica da inviare al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, con le relative richieste di personale tecnico-amministrativo, risorse finanziarie e spazi necessari per il raggiungimento degli obiettivi;
e) formula proposte ai Consigli di facoltà sulle modalità di copertura degli insegnamenti vacanti e al Senato Accademico sulla destinazione dei posti di professore di ruolo e di ricercatore;
f) è tenuto a esprimere proposte sulle chiamate dei professori da parte dei Consigli di facoltà, limitatamente ai settori scientifico-disciplinari di sua competenza;
g) propone al Consiglio di Amministrazione la destinazione e le modalità di copertura dei posti di personale tecnico-amministrativo.
h) svolge anche attività di ricerca e di consulenza tramite contratti e convenzioni stipulati con enti esterni, pubblici e privati.

Art. 23. Organi del dipartimento

1. Sono organi del dipartimento:
a) il Consiglio;
b) il Direttore;
c) la Giunta.

2. Il Consiglio di dipartimento programma e gestisce le attività del dipartimento.
Il Consiglio è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori afferenti al dipartimento, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, da una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di dottorato e dal Segretario Amministrativo, con voto consultivo.
Le modalità di funzionamento del consiglio e le norme elettorali sono stabilite dal regolamento del dipartimento. Il Consiglio può delegare alla Giunta il potere di deliberare su argomenti specifici.

3. Il Direttore rappresenta il dipartimento e presiede il Consiglio e la Giunta.
Il Direttore cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di dipartimento, tiene i rapporti con gli organi accademici e vigila sull'osservanza, nell'ambito del dipartimento, delle leggi, dello statuto e dei regolamenti.
Il Direttore è eletto dal Consiglio di dipartimento tra i professori di ruolo a tempo pieno ed è nominato con decreto del Rettore.
Il Direttore dura in carica tre anni.
Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo il Direttore è coadiuvato dal Segretario Amministrativo del dipartimento.

4. Al Direttore può essere assegnata una indennità di funzione nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.

5. La Giunta è l'organo esecutivo che coadiuva il Direttore. La composizione della Giunta, la sua durata e le modalità di elezione sono stabilite dal regolamento del dipartimento. In ogni caso devono essere rappresentati nella giunta in modo paritetico tutte le categorie dei docenti, ed il personale tecnico-amministrativo e deve essere inoltre garantita la partecipazione del Segretario Amministrativo.

Art. 24. Corsi di dottorato di ricerca

1. I corsi di dottorato di ricerca sono tenuti presso i dipartimenti, nel rispetto dei relativi settori disciplinari di competenza.
L'Università provvede a disciplinare il funzionamento dei corsi di dottorato con apposito regolamento. Per i dottorati di ricerca con sede amministrativa presso l'Università, il collegio dei docenti è tenuto a redigere e a trasmettere al Consiglio di dipartimento una relazione annuale sull'attività didattica svolta e sui programmi dell'attività didattica prevista per l'anno successivo.
Il Consiglio di dipartimento è tenuto ad inviare tale documentazione al Senato Accademico per l'approvazione.

Art. 25. Biblioteche

1. E' costituito il Sistema Bibliotecario d'Ateneo (SBA) inteso come l'insieme coordinato delle strutture bibliotecarie dedicate alle esigenze della ricerca e della didattica e responsabili della conservazione, incremento e fruizione del patrimonio bibliografico e documentale, anche mediante tecnologie innovative.

2. Le strutture del SBA sono organizzate sulla base della distinzione tra compiti di indirizzo scientifico e compiti di gestione amministrativa, bibliotecnica e biblioteconomica.

3. Le competenze e la composizione degli organi del SBA e delle singole biblioteche sono definite con apposito regolamento di Ateneo.

Art. 26. Centri di ricerca interdipartimentali e interuniversitari

1. I centri di ricerca interdipartimentali hanno lo scopo di realizzare progetti scientifici di durata pluriennale di particolare rilevanza che coinvolgano le competenze e le attrezzature di più dipartimenti.
I centri di ricerca interdipartimentali sono istituiti dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, su proposta dei dipartimenti interessati.
I dipartimenti proponenti devono indicare nella proposta la quota delle risorse necessarie a loro carico, ed allegare lo schema di regolamento che disciplina gli organi di gestione, la sede e la durata del centro.
Non possono comunque essere attribuite ai centri risorse proprie, escluse quelle finanziarie a termine.

2. L'Università può partecipare all'istituzione di centri di ricerca interuniversitari stipulando apposite convenzioni con altre Università.

Art. 27. Centri di servizio interdipartimentali

1. I centri di servizio interdipartimentali hanno per scopo la gestione e l'utilizzazione di strutture e di apparati scientifici e tecnici comuni a più strutture di ricerca e di insegnamento.
L'istituzione dei centri di servizi è deliberata dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, su proposta delle facoltà e/o dei dipartimenti.
I soggetti proponenti devono indicare nella proposta la quota delle risorse necessarie a loro carico, ed allegare lo schema di regolamento che disciplina gli organi di gestione, la sede e la durata del centro.

TITOLO IV

AUTONOMIA REGOLAMENTARE

Art. 28. Regolamento Generale di Ateneo

1. Il Regolamento Generale di Ateneo contiene le norme relative all'organizzazione generale dell'Università; le modalità di funzionamento del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione; le procedure per la istituzione e la disattivazione delle strutture universitarie.

2. Esso contiene inoltre le norme quadro per la predisposizione del regolamento del Consiglio degli Studenti e dei regolamenti delle strutture.

3. Il Regolamento è emanato dal Rettore, previa deliberazione del Senato Accademico, sentiti il Consiglio di Amministrazione, i Consigli delle facoltà e i Consigli dei dipartimenti.

Art. 29. Regolamento Didattico di Ateneo

1. Il Regolamento Didattico di Ateneo contiene gli ordinamenti dei corsi di studio e delle scuole per le quali l'Università rilascia titoli accademici.

2. Il Regolamento Didattico di Ateneo deve definire, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, i casi e i limiti relativi alla stipula di contratti con studiosi od esperti di alta qualificazione scientifica o professionale al fine di attivare corsi ufficiali non fondamentali o caratterizzanti.

3. Il Regolamento è emanato dal Rettore, previa deliberazione del Senato Accademico, su proposta delle strutture didattiche.

Art. 30. Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

1. Il Regolamento disciplina i criteri di gestione e le procedure amministrative, finanziarie e contabili dell'Università.
In esso sono anche specificate le strutture alle quali, oltre che ai dipartimenti, è attribuita autonomia amministrativa, finanziaria e contabile.

2. Esso determina i limiti e le modalità di esercizio dell'autonomia contrattuale dei dipartimenti.

3. Il Regolamento è emanato dal Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentiti il Senato Accademico e gli organi collegiali dei centri di spesa.

Art. 31. Altri Regolamenti

1. Il Regolamento del Consiglio degli Studenti contiene le norme relative al funzionamento del Consiglio degli Studenti.
Il Regolamento è deliberato dal Consiglio degli Studenti, nel rispetto delle norme quadro contenute nel Regolamento Generale di Ateneo.
2. I Regolamenti delle strutture dell'Ateneo contengono le disposizioni relative al funzionamento delle diverse strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell'Università.
Essi sono deliberati dai Consigli delle strutture, nel rispetto delle norme quadro contenute nel Regolamento Generale di Ateneo.

3. I Regolamenti didattici dei corsi di studio e delle scuole, per i quali l'Università rilascia titoli accademici, disciplinano, in accordo con le disposizioni contenute nel Regolamento Didattico di Ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti, la loro articolazione; i piani di studio con i relativi insegnamenti; i moduli didattici; la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza; le modalità degli obblighi di frequenza; gli insegnamenti utilizzabili per il conseguimento dei diplomi e la propedeuticità degli insegnamenti stessi; le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio; l'eventuale introduzione di un sistema di crediti didattici finalizzati al conseguimento dei corsi seguiti con esito positivo.
I Regolamenti sono ratificati dai Consigli di facoltà, su proposta dei Consigli delle strutture didattiche.

4. I Regolamenti di cui ai commi 1, 2 e 3 prima dell'emanazione sono trasmessi al Senato Accademico che, dopo aver acquisito il parere del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di sua competenza, esercita il controllo di legittimità e di merito. Tale controllo viene svolto nella forma di eventuale richiesta motivata di riesame.
In assenza di rilievi entro sessanta giorni dalla trasmissione, i Regolamenti sono emanati dal Rettore.
Il Senato Accademico può per una sola volta rinviare i Regolamenti agli organi proponenti, indicando le norme ritenute illegittime e quelle ritenute non conformi ai regolamenti di Ateneo. Gli organi suddetti possono non adeguarsi ai soli rilievi di non conformità con deliberazione approvata dalla maggioranza dei due terzi dei loro componenti. Qualora questa maggioranza non venga raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate.

Art. 32. Deliberazione, entrata in vigore e modifica dei Regolamenti

1. Tutti i regolamenti sono deliberati dagli organi collegiali designati, a maggioranza assoluta dei componenti.

2. Tutti i regolamenti entrano in vigore 15 giorni dopo la loro emanazione, a meno che non sia diversamente disposto dal regolamento stesso.

3. La modifica dei regolamenti segue le norme e le procedure previste per la loro adozione.

TITOLO V

NORME COMUNI E FINALI

Art. 33. Inizio dell'anno accademico

1. L'anno accademico ha ufficialmente inizio il 1° novembre, fatto salvo quanto diversamente disposto per soddisfare ragioni di organizzazione didattica.

Art. 34. Designazione elettive

1. Tutti i mandati elettivi dei membri degli organi collegiali decorrono, di norma, dall'inizio dell'anno accademico.

2. Le rappresentanze delle categorie interessate nei diversi organi previsti dallo statuto sono elette con voto limitato. Ogni elettore può votare per non più di un terzo, con arrotondamento all'intero superiore, dei membri da designare.

3. Le votazioni per le designazioni elettive sono valide se vi abbiano partecipato almeno il trenta per cento degli aventi diritto, ad eccezione di quelle relative alla rappresentanza degli studenti per le quali il limite di partecipazione per la loro validità è fissato al venti per cento degli aventi diritto.
Per le elezioni studentesche non concorrono alla determinazione del quorum gli studenti iscritti oltre il III anno fuori corso; l'elettorato attivo e passivo spetta agli studenti iscritti e in regola con il pagamento delle tasse.
Se il quorum richiesto non viene raggiunto, per una o più categorie, la votazione può essere ripetuta una sola volta.
La mancata designazione di rappresentanti di una o più categorie non pregiudica la validità della composizione degli organi.

4. Nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato di Rettore, di Preside di facoltà, di Presidente di corso di studio e di Direttore di dipartimento sono indette le elezioni da parte del decano dei professori di ruolo, rispettivamente, dell'Università e delle altre strutture sopra menzionate.

5. Nei sei mesi precedenti la scadenza dei membri elettivi del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, sono indette le elezioni da parte del Rettore.

6. Gli eletti alla carica di Rettore, Preside di facoltà, Direttore di dipartimento, Presidente di corso di studio, Direttore di centro, nonché i docenti eletti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione devono essere in regime di impegno a tempo pieno.
Gli eletti a tali cariche devono mantenere il regime di impegno a tempo pieno, a pena di decadenza, per tutta la durata del mandato.

7. La funzione di Rettore, Preside di facoltà, Presidente di corso di studio, Direttore di dipartimento, membro elettivo del Senato Accademico, membro elettivo del Consiglio di Amministrazione non può essere svolta per più di due mandati consecutivi.

La funzione di rappresentante degli studenti negli organi centrali, periferici e di gestione dell'Ateneo non può essere svolta per più di due mandati consecutivi. Una ulteriore elezione può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo di tempo pari almeno alla durata nominale del mandato.

8. In caso di interruzione anticipata del mandato di membri elettivi degli organi collegiali vengono indette nuove elezioni limitatamente alla sostituzione dei membri suddetti, il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.
In caso di interruzione anticipata del mandato dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio degli Studenti e dei Rappresentanti del PTA e degli Studenti nei Consigli di Facoltà, nei Consigli di Corso di Studio e nei Consigli di Dipartimento, subentra il primo dei non eletti per il restante periodo del mandato interrotto. Nel caso di Elezioni che prevedano candidature per lista, il subentrante sarà il primo dei non eletti all'interno della stessa lista nella quale era stato eletto il rappresentante che ha interrotto il mandato.

9. In caso di interruzione del mandato di Rettore, di Preside di facoltà, di Presidente di corso di studio e di Direttore di dipartimento, la durata del mandato del nuovo eletto è ridotta, rispetto a quella prevista dallo statuto, della frazione di anno necessaria per far coincidere il termine del mandato con la fine dell'anno accademico.

10. Per il computo dei mandati ai fini della non rieleggibilità, il mandato interrotto è considerato solo se la durata dello stesso ha superato la metà di quella nominale.

Art. 35. Incompatibilità

1. Le cariche di Rettore e di Prorettore vicario sono incompatibili con quelle di Preside di facoltà e di Presidente o Direttore di altre strutture didattiche o di ricerca e di strutture dotate di autonomia amministrativa, finanziaria, contabile.

2. Il Preside, il Presidente di corso di studio e il Direttore di una struttura didattica o di ricerca non può ricoprire la carica di Presidente o Direttore di altre strutture didattiche o di ricerca dell'Università.

3. La carica di membro del Senato Accademico, fatta eccezione per il Rettore, il Prorettore vicario ed il Direttore Amministrativo, nonché di Preside, Presidente o Direttore di strutture didattiche o di ricerca dell'Università, è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione.

4. La funzione di Prorettore vicario è incompatibile con quelle di membro eletto del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

5. La carica di rappresentante degli studenti in seno al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione, al Consiglio di Amministrazione dell'Adisu e al Comitato Universitario per lo Sport sono incompatibili.

6. Chi, ricoprendo una carica in un organo dell'Università, si candidi a ricoprirne un'altra incompatibile con la prima, se eletto, decade da quella precedentemente ricoperta contestualmente alla nomina nella nuova carica.

7. Altre forme di incompatibilità possono essere previste nel Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 36. Validità delle adunanze e delle deliberazioni

1. Le adunanze degli organi sono valide se:
a) tutti coloro che hanno titolo a parteciparvi siano stati convocati mediante affissione all'albo e comunicazione scritta personale, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno spedita almeno 5 giorni prima dell'adunanza, salvo casi di urgenza;
b) siano presenti almeno la metà più uno, con arrotondamento in difetto, degli aventi titolo.

2. Nel computo per la determinazione del numero legale di cui al precedente comma 1 punto b), salvo che per le sedute del Consiglio di Amministrazione, non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza e si tiene conto dei professori fuori ruolo e dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza, ex art. 17 D.P.R. 382/80 soltanto se intervengono all'adunanza.

3. L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente e deve espressamente indicare le deliberazioni da assumere con maggioranza qualificata.
Nell'ordine del giorni devono essere anche inseriti gli argomenti la cui richiesta sia stata sottoscritta da almeno un decimo e comunque non meno di quattro dei membri del collegio.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando sia diversamente disposto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Qualora una deliberazione debba essere adottata con la maggioranza assoluta o qualificata dei componenti dell'organo, si tiene conto dei professori fuori ruolo e dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in alternanza ex art. 17 D.P.R. 382/80, soltanto se intervengono all'adunanza.

5. Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardino suoi parenti o affini entro il quarto grado.

Art. 37. Verbalizzazione

1. I verbali delle adunanze degli organi devono essere approvati nella medesima seduta o in quella immediatamente successiva e devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario della seduta.

2. Gli originali dei verbali sono conservati a cura della segreteria della presidenza o della direzione dell'organo.

3. I verbali delle adunanze, dopo la loro approvazione, sono pubblici. Le norme per la loro consultazione sono contenute nel Regolamento Generale di Ateneo. Al personale universitario ed agli studenti è comunque garantita la consultazione dei verbali nei locali ove sono custoditi.

Art. 38. Modifiche di statuto

1. Le modifiche di statuto sono deliberate dal Senato Accademico con la maggioranza degli aventi diritto, previo parere del Consiglio di Amministrazione. Le modifiche di statuto che riguardano funzioni, composizione e modalità di elezione degli organi centrali di governo sono deliberate dal Senato Accademico, integrato secondo le norme fissate dalla legge n. 168/89 per la prima approvazione dello statuto.

2. Proposte di modifiche allo statuto possono essere presentate anche dal Consiglio di Amministrazione, dal Consiglio degli Studenti e dai Consigli di facoltà, di corso di studio e di dipartimento. Il Senato Accademico, entro il termine di sessanta giorni, deve adottare una motivata delibera sulla ammissibilità delle proposte presentate.

3. Le modifiche di statuto sono emanate dal Rettore secondo le procedure previste dalla legge 9 maggio 1989 n. 168, art. 6, commi 9 e 10.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 39. Entrata in vigore dello statuto

1. Lo statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Rettorale previsto dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma 2.

2. L'entrata in vigore dello statuto comporta l'immediata efficacia di tutte le disposizioni statutarie le cui prescrizioni non siano subordinate alla adozione di apposite disposizioni regolamentari.

Art. 40. Scadenze temporali ed elezioni

1. Per consentire una successione ordinata dei mandati dei vari organi valgono le norme seguenti:

a) entro tre mesi dall'entrata in vigore dello statuto dovranno essere indette le votazioni per la designazione delle componenti elettive del Senato Accademico di cui all'Art. 11;

b) il mandato dei membri elettivi del primo Senato Accademico termina il 31 ottobre 1998, i mandati successivi hanno la durata prevista dal presente statuto, con inizio dal 1° novembre;

c) il Consiglio di Amministrazione in carica all'entrata in vigore dello statuto continua il suo mandato fino al 31 ottobre 1996, al momento del rinnovo, la composizione del Consiglio e la durata del mandato dei suoi membri sono quelle previste dal presente statuto;

d) il Rettore, i Presidi di facoltà e i Presidenti o Direttori delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio che sono in carica all'entrata in vigore del presente statuto, terminano il loro mandato alla scadenza prevista dalla legge che era in vigore al momento della loro elezione, i mandati successivi hanno la durata stabilita dal presente statuto;

e) all'entrata in vigore dello statuto si procede all'adeguamento della composizione dei Consigli di facoltà e delle altre strutture didattiche, di ricerca e di servizio con la immediata integrazione dei membri di diritto e con la elezione delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo e degli studenti nella consistenza stabilita dallo statuto, la elezione dei nuovi rappresentanti determina la cessazione di quelli che facevano parte dei Consigli suddetti;

f) i regolamenti per lo svolgimento delle prime elezioni dei membri elettivi nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione, nonché dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli studenti nei Consigli di facoltà e nei Consigli delle altre strutture didattiche, di ricerca e di servizio sono deliberati dal Senato Accademico, dopo la delibera i regolamenti elettorali sono resi esecutivi dal Rettore con proprio decreto; in via transitoria i regolamenti elettorali dovranno prevedere, nelle prime due tornate elettorali, una graduale applicazione di quanto previsto dall'Art. 34 comma 3 per quanto attiene al quorum per la validità delle elezioni della componente studentesca;

g) i mandati in atto all'entrata in vigore del presente statuto e quelli espletati in precedenza, anche in modo consecutivo, sono computati come un unico mandato ai fini della non rieleggibilità, fatta eccezione per il mandato di direttore di dipartimento, considerate le norme giuridiche vigenti.

Art. 41. Regolamenti

1. A norma del presente statuto, entro sei mesi dalla sua costituzione il Senato Accademico provvede alla predisposizione e all'approvazione del Regolamento Generale e del Regolamento Didattico di Ateneo. Entro sei mesi dalla sua costituzione il Consiglio di Amministrazione provvede alla predisposizione e alla approvazione del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. Entro sei mesi dai decreti di approvazione dei Regolamenti specificati nel comma precedente sono emanati tutti gli altri Regolamenti previsti dallo statuto.

3. Fino all'entrata in vigore dei nuovi Regolamenti previsti dal presente statuto, continuano ad avere efficacia i Regolamenti attualmente vigenti.

Art. 42. Commissioni

1. Le attuali commissioni per la ricerca scientifica e per la didattica durano in carica fino alla costituzione del nuovo Senato Accademico.

TABELLA *A*

GRANDI AREE SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

Le grandi aree scintifico-disciplinari dell'Università di cui all'Art.11 commi 3 e 5 sono così definite:

- **Area I : Discipline umanistiche;**
- **Area II: Discipline tecnico-progettuali**
- **Area III: Discipline matematiche, fisiche e naturali;**
- **Area IV: Discipline giuridiche, politiche, economiche e sociologiche.**

I settori scientifico-disciplinari sono attribuiti alle diverse aree secondo il seguente elenco:

AREA I - Discipline umanistiche

L01A	Preistoria e Protostoria
L01B	Preistoria e protostoria extra-europea
L02A	Storia Greca
L02B	Storia Romana
L02C	Numismatica
L02D	Papirologia
L03A	Etruscologia
L03B	Archeologia Classica
L03C	Archeologia Cristiana
L03D	Archeologia Medievale
L04X	Topografia Antica
L05A	Egittologia
L05B	Civiltà Copta
L05C	Berberistica
L05D	Archeologia e Antichità Etiopiche
L05E	Archeologia Fenicio-Punica
L05F	Archeologia del Vicino Oriente Antico
L05G	Archeologia e Storia dell'Arte Musulmana
L05H	Archeologia e Storia dell'Arte dell'Estremo Oriente
L05I	Archeologia e Storia dell'Arte dell'India e dell'Asia Centrale
L06A	Filologia Anatolica
L06B	Civiltà Egee
L06C	Lingua e Letteratura Greca
L06D	Civiltà Bizantina
L06E	Lingua e Letteratura Neogreca
L07A	Lingua e Letteratura Latina
L07B	Letteratura Latina Medievale e Umanistica
L08A	Filologia Classica
L08B	Letteratura Cristiana Antica

L08C	Drammaturgia Antica
L09A	Glottologia e Linguistica
L09B	Filologia Italica e Illirica
L09C	Lingua e Letteratura Albanese
L09D	Filologia Celtica
L09E	Filologia Ugro-Finnica
L09F	Filologia Baltica
L09G	Turcologia e Mongolistica
L09H	Didattica delle Lingue Moderne
L10A	Filologia Romanza
L10B	Lingua e Letteratura Catalana
L10C	Lingua e Letteratura Romena
L10D	Linguistica Romanza
L11A	Linguistica Italiana
L11B	Filologia Italiana
L12A	Letteratura Italiana
L12B	Letteratura Italiana Moderna e Contemporanea
L12C	Critica Letteraria
L12D	Letterature Comparate
L12E	Letteratura dell'Età Medievale, Umanistica e Rinascimentale
L13A	Caucasologia
L13B	Lingua e Letteratura Armena
L13C	Iranistica
L13D	Lingua e Letteratura Persiana
L13E	Storia dell'India
L13F	Religioni e Filosofie dell'India
L13G	Religioni dell'Iran
L13H	Storia dell'Asia Centrale
L13I	Storia dell'Iran
L14A	Storia dei Paesi Islamici
L14B	Semitistica
L14C	Ebraico
L14D	Lingua e Letteratura Araba
L15A	Assiriologia
L15B	Storia del Vicino Oriente Antico
L16A	Lingua e Letteratura Francese
L16B	Linguistica Francese
L17A	Lingua e Letteratura Spagnola
L17B	Lingue e Letterature Ispano-Americane
L17C	Linguistica Spagnola
L17D	Lingua e Letteratura Portoghese e Brasiliana
L18A	Lingua e Letteratura Inglese
L18B	Lingue e Letterature Nord-Americane
L18C	Linguistica Inglese
L19A	Lingua e Letteratura Tedesca
L19B	Linguistica Tedesca
L20A	Filologia Germanica
L20B	Lingue e Letterature Nordiche
L20C	Lingua e Letteratura Olandese e Fiamminga
L21A	Filologia Slava
L21B	Lingue e Letterature Slavo-Orientali
L21C	Lingue e Letterature Slave Meridionali

L21D	Lingue e Letterature Slavo-Occidentali
L22A	Indologia
L22B	Tibetologia
L22C	Dravidologia
L22D	Lingue e Letterature Arie Moderne
L23A	Lingua e Letterature Cinese
L23B	Lingua e Letteratura Giapponese
L23C	Lingue e Letterature della Penisola Indo-Cinese
L23D	Lingue e Letterature Indonesiane
L23E	Archeologia e Storia dell'Arte dell'Asia Sud-Orientale
L23F	Storia dell'Asia Sud-Orientale
L23G	Storia dell'Asia Orientale
L23H	Religioni e Filosofie dell'Asia Orientale
L24A	Lingua e Letteratura Berbera
L24B	Lingua e Letteratura Somala
L24C	Lingua e Letteratura Swahili e Bantu
L24D	Lingue Sudanesi
L24E	Lingue e Letterature Etiopiche
L25A	Storia dell'Arte Medievale
L25B	Storia dell'Arte Moderna
L25C	Storia dell'Arte Contemporanea
L25D	Museologia e Critica Artistica e del Restauro
L26A	Discipline dello Spettacolo
L26B	Cinema e Fotografia
L27A	Storia della Musica Antica, Medievale e Rinascimentale
L27B	Musicologia e Storia della Musica Moderna e Contemporanea
L27C	Etnomusicologia
L28X	Traduzione - Lingua Inglese (Per le scuole Interpreti e Traduttori ai sensi dell'art. 1 della legge 478/84)
L29X	Traduzione - Lingua Francese (Per le scuole Interpreti e Traduttori ai sensi dell'art. 1 della legge 478/84)
L30X	Traduzione - Lingua Tedesca (Per le scuole Interpreti e Traduttori ai sensi dell'art. 1 della legge 478/84)
L31X	Traduzione - Lingua Spagnola (Per le scuole interpreti e traduttori ai sensi dell'art. 1 della legge 478/84)
L32X	Traduzione - Lingua Russa (Per le scuole Interpreti e Traduttori ai sensi dell'art. 1 della legge 478/84)
L33X	Traduzione - Lingua Araba (Per le scuole Interpreti e Traduttori ai sensi dell'art. 1 della legge 478/84)
L34X	Traduzione - Lingua Cinese (Per le scuole Interpreti e Traduttori ai sensi dell'art. 1 della legge 478/84)
L35X	Traduzione - Lingua Giapponese (Per le scuole Interpreti e Traduttori ai sensi dell'art. 1 della legge 478/84)
L36X	Traduzione - Lingua Olandese (Per le scuole Interpreti e Traduttori ai sensi dell'art. 1 della legge 478/84)
L37X	Traduzione - Lingua Serbo - Croata (Per le scuole Interpreti e Traduttori ai sensi dell'art. 1 della legge 478/84)
L38X	Traduzione - Lingua Slovena (Per le scuole Interpreti e Traduttori ai sensi dell'art. 1 della legge 478/84)
L39X	Traduzione - Lingua Danese (Per le scuole Interpreti e Traduttori ai sensi dell'art. 1 della legge 478/84)

L40X	Traduzione - Lingua Neogreca (Per le scuole Interpreti e Traduttori ai sensi dell'art. 1 della legge 478/84)
L41X	Traduzione Lingua Portoghese (Per le scuole Interpreti e Traduttori ai sensi dell'art. 1 della legge 478/84)
M01X	Storia Medievale
M02A	Storia Moderna
M02B	Storia dell'Europa Orientale
M03A	Storia delle Religioni
M03B	Storia del Cristianesimo e delle Chiese
M03C	Storia del Cristianesimo Antico e Medievale
M03D	Storia del Cristianesimo Moderno e Contemporaneo
M04X	Storia Contemporanea
M05X	Discipline Demoetnoantropologiche
M06A	Geografia
M07A	Filosofia Teoretica
M07B	Logica e Filosofia della Scienza
M07C	Filosofia morale
M07D	Estetica
M07E	Filosofia del Linguaggio
M08A	Storia della Filosofia
M08B	Storia della Filosofia Antica
M08C	Storia della Filosofia Medievale
M08D	Storia della Filosofia Arabo-Islamica
M08E	Storia della Scienza
M09A	Pedagogia Generale
M09B	Storia della Pedagogia
M09C	Didattica
M09D	Letteratura per l'Infanzia
M09E	Pedagogia speciale
M09F	Pedagogia sperimentale
M10A	Psicologia Generale
M10B	Psicobiologia e Psicologia Fisiologica
M10C	Metodologia e Tecniche della Ricerca Psicologica
M11A	Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione
M11B	Psicologia Sociale
M11C	Psicologia del Lavoro e Applicata
M11D	Psicologia Dinamica
M11E	Psicologia Clinica
M12A	Archivistica
M12B	Paleografia
M13X	Bibliografia e Biblioteconomia
Q01A	Filosofia Politica
Q03X	Storia e Istituzioni delle Americhe
Q05B	Sociologia dei Processi culturali e Comunicativi

AREA II - Discipline tecnico-progettuali

H01A	Idraulica
H01B	Costruzioni Idrauliche
H01C	Costruzioni Marittime
H02X	Ingegneria Sanitaria-Ambientale
H03X	Strade, Ferrovie ed Aeroporti
H04X	Trasporti

H05X	Topografia e Cartografia
H06X	Geotecnica
H07A	Scienza delle Costruzioni
H07B	Tecnica delle Costruzioni
H08A	Architettura Tecnica
H08B	Tecnica e Produzione Edilizia
H09A	Tecnologia dell'Architettura
H09B	Tecnologie della Produzione Edilizia
H09C	Disegno Industriale
H10A	Composizione Architettonica e Urbana
H10B	Architettura del Paesaggio e del Territorio
H10C	Architettura degli Interni e Allestimento
H11X	Disegno
H12X	Storia dell'Architettura
H13X	Restauro
H14A	Tecnica e Pianificazione Urbanistica
H14B	Urbanistica
H15X	Estimo
I01A	Architettura Navale
I01B	Costruzioni Navali e Marini
I01C	Impianti Navali e Marini
I02A	Meccanica del Volo
I02B	Costruzioni e Strutture Aerospaziali
I02C	Impianti e Sistemi Aerospaziali
I03X	Fluidodinamica
I04A	Propulsione Aerospaziale
I04B	Macchine a Fluido
I04C	Sistemi e Tecnologie Energetici
I05A	Fisica Tecnica Industriale
I05B	Fisica Tecnica Ambientale
I06X	Misure Meccaniche e Termiche
I07X	Meccanica Applicata alle Macchine
I08A	Progettazione Meccanica e Costruzione di Macchine
I08B	Meccanica Sperimentale
I08C	Costruzione di Veicoli Terrestri
I09X	Disegno e Metodi dell'Ingegneria Industriale
I10X	Tecnologie e Sistemi di Lavorazione
I11X	Impianti Industriali Meccanici
I12A	Fisica dei Reattori Nucleari
I12B	Impianti Nucleari
I12C	Misure e Strumentazione Nucleari
I13X	Metallurgia
I14A	Scienza e Tecnologia dei Materiali
I14B	Materiali Macromolecolari
I15A	Chimica Fisica Applicata
I15B	Principi di Ingegneria Chimica
I15C	Impianti Chimici
I15D	Teoria dello Sviluppo dei Processi Chimici
I15E	Chimica Industriale e Tecnologica

I15F	Ingegneria Chimica Biotecnologica
I16A	Ingegneria degli Scavi e delle Miniere
I16B	Ingegneria delle Materie Prime
I16C	Idrocarburi e Fluidi del Sottosuolo
I17X	Elettrotecnica
I18X	Convertitori, Macchine e Azionamenti Elettrici
I19X	Sistemi Elettrici per l'Energia
I26A	Bioingegneria Meccanica
I26B	Bioingegneria Chimica
I27X	Ingegneria Economico-Gestionale
K01X	Elettronica
K02X	Campi Elettromagnetici
K03X	Telecomunicazioni
K04X	Automatica
K05A	Sistemi di Elaborazione delle Informazioni
K05B	Informatica
K05C	Cibernetica
K06X	Bioingegneria Elettronica
K10X	Misure Elettriche ed Elettroniche

AREA III - Discipline matematiche, fisiche e naturali

A01A	Logica Matematica
A01B	Algebra
A01C	Geometria
A01D	Matematiche Complementari
A02A	Analisi Matematica
A02B	Probabilità e Statistica Matematica
A03X	Fisica Matematica
A04A	Analisi Numerica
A04B	Ricerca Operativa
B01A	Fisica Generale
B01B	Fisica
B01C	Didattica e Storia della Fisica
B02A	Fisica Teorica
B02B	Metodi Matematici della Fisica
B03X	Struttura della Materia
B04X	Fisica Nucleare e Subnucleare
B05X	Astronomia e Astrofisica
C01A	Chimica Analitica
C01B	Merceologia
C02X	Chimica Fisica
C03X	Chimica Generale ed Inorganica
C04X	Chimica Industriale e dei Materiali Polimerici
C05X	Chimica Organica
C06X	Chimica
C07X	Chimica Farmaceutica
C08X	Farmaceutico Tecnologico Applicativo
C09X	Chimica Bromatologica
C10X	Chimica e Biotecnologia delle Fermentazioni
C11X	Chimica dell'Ambiente e dei Beni Culturali

D01A	Paleontologia e Paleoecologia
D01B	Geologia Stratigrafica e Sedimentologia
D01C	Geologia Strutturale
D02A	Geografia Fisica e Geomorfologia
D02B	Geologia Applicata
D03A	Mineralogia
D03B	Petrologia e Petrografia
D03C	Geochimica e Vulcanologia
D03D	Giacimenti Minerari
D04A	Geofisica della terra solida
D04B	Geofisica Applicata
D04C	Oceanografia, Fisica dell'Atmosfera e Navigazione
E01A	Botanica
E01B	Botanica Sistematica
E01C	Biologia Vegetale Applicata
E01D	Ecologia Vegetale
E01E	Fisiologia Vegetale
E02A	Zoologia
E02B	Anatomia Comparata e Citologia
E02C	Biologia Evolutiva e Didattica della Biologia
E03A	Ecologia
E03B	Antropologia
E04A	Fisiologia Generale
E04B	Biologia Molecolare
E05A	Biochimica
E05B	Biochimica Clinica
E06A	Fisiologia Umana
E06B	Alimentazione e Nutrizione Umana
E07X	Farmacologia
E08X	Biologia Farmaceutica
E09A	Anatomia Umana
E09B	Istologia
E10X	Biofisica Medica
E11X	Genetica
E12X	Microbiologia Generale
E13X	Biologia Applicata
F04A	Patologia Generale
F05X	Microbiologia e Microbiologia Clinica
F22A	Igiene Generale ed Applicata
G04X	Genetica Agraria
G06A	Entomologia Agraria
G06B	Patologia Vegetale
G08B	Microbiologia Agro-alimentare ed ambientale
G09A	Zootecnica Generale e Miglioramento Genetico
G09C	Zootecnica Speciale
G09D	Zooculture

AREA IV Discipline giuridiche, politiche, economiche e sociologiche

N01X	Diritto Privato
N02X	Diritto Privato Comparato
N03X	Diritto Agrario
N04X	Diritto Commerciale
N05X	Diritto dell'Economia

N06X	Diritto della Navigazione
N07X	Diritto del Lavoro
N08X	Diritto Costituzionale
N09X	Istituzioni di Diritto Pubblico
N10X	Diritto Amministrativo
N11X	Diritto Pubblico Comparato
N12X	Diritto Canonico e Diritto Ecclesiastico
N13X	Diritto Tributario
N14X	Diritto Internazionale
N15X	Diritto Processuale Civile
N16X	Diritto Processuale Penale
N17X	Diritto Penale
N18X	Diritto Romano e Diritti dell'Antichità
N19X	Storia del Diritto Italiano
N20X	Filosofia del Diritto
N21X	Sociologia del Diritto
P01A	Economia Politica
P01B	Politica Economica
P01C	Scienza delle Finanze
P01D	Storia del Pensiero Economico
P01E	Econometria
P01F	Economia Monetaria
P01G	Economia Internazionale
P01H	Economia dello Sviluppo
P01I	Economia dei Settori Produttivi
P01J	Economia Regionale
P02A	Economia Aziendale
P02B	Economia e Gestione delle Imprese
P02C	Finanza Aziendale
P02D	Organizzazione Aziendale
P02E	Economia degli Intermediari Finanziari
P03X	Storia Economica
Q01B	Storia delle Dottrine Politiche
Q01C	Storia delle Istituzioni Politiche
Q02X	Scienza Politica
Q04X	Storia delle Relazioni Internazionali
Q05A	Sociologia Generale
Q05C	Sociologia dei Processi Economici e del Lavoro
Q05D	Sociologia dell'Ambiente e del Territorio
Q05E	Sociologia dei Fenomeni Politici
Q05F	Sociologia Giuridica e Mutamento Sociale
Q05G	Sociologia della Devianza
Q06A	Storia e Istituzioni dell'Africa
Q06B	Storia e Istituzioni dell'Asia
S01A	Statistica
S01B	Statistica per la Ricerca Sperimentale
S02X	Statistica Economica
S03A	Demografia
S03B	Statistica Sociale
S04A	Matematica per le Applicazioni Economiche
S04B	Matematica Finanziaria e Scienze Attuariali
G01X	Economia ed Estimo Rurale
M06B	Geografia Economico-Politica

Tabella B

ELENCO DELLE FACOLTA'

Le facoltà istituite presso l'Università sono:

- Architettura
- Economia "Federico Caffè"
- Giurisprudenza
- Ingegneria
- Lettere e Filosofia
- Scienza della Formazione
- Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
- Scienze Politiche

Tabella C

ELENCO DEI DIPARTIMENTI

I dipartimenti istituiti presso l'Università sono:

1. Dipartimento di Biologia
2. Dipartimento di Comunicazione Letteraria e dello Spettacolo
3. Dipartimento di Economia
4. Dipartimento di Filosofia
5. Dipartimento di Fisica "*Edoardo Amaldi* "
6. Dipartimento di Ingegneria Elettronica
7. Dipartimento di Ingegneria Informatica e Automazione
8. Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale
9. Dipartimento di Istituzioni Politiche e Scienze Sociali
10. Dipartimento di Italianistica
11. Dipartimento di Letterature Comparate
12. Dipartimento di Linguistica
13. Dipartimento di Matematica
14. Dipartimento di Progettazione e Scienze dell'Architettura
15. Dipartimento di Scienze dell'Educazione
16. Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile
17. Dipartimento di Scienze Geologiche
18. Dipartimento di Studi Americani
19. Dipartimento di Studi Storico - Artistici, Archeologici e sulla Conservazione
20. Dipartimento di Studi Storici Geografici e Antropologici
21. Dipartimento di Studi Giuridici
22. Dipartimento di Studi sul Mondo Antico

00A12253

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 13 settembre 2000

Dollaro USA	0,8654
Yen giapponese	92,83
Dracma greca	338,35
Corona danese	7,4659
Corona svedese	8,4170
Sterlina	0,61420
Corona norvegese	8,0435
Corona ceca	35,566
Lira cipriota	0,57241
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	261,55
Zloty polacco	3,9000
Tallero sloveno	209,2546
Franco svizzero	1,5286
Dollaro canadese	1,2801
Dollaro australiano	1,5613
Dollaro neozelandese	2,0524
Rand sudafricano	6,1677

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A12356

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

Rettifica relativa all'avviso di vacanza di due posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento presso la facoltà di economia.

Nell'avviso citato in epigrafe, riportato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 193 del 19 agosto 2000, a pag. 31, seconda colonna, secondo paragrafo, secondo rigo, dove è scritto: «Settore scientifico-disciplinare P01C - *Economia pubblica*», leggasi: «Settore scientifico-disciplinare P01C - *Scienza delle finanze*».

00A12244

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651215/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.